SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 460-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

2ª (Giustizia)

e

10ª (Industria, commercio, turismo)

(RELATORE de' COCCI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1977

Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

---

Comunicata alla Presidenza il 21 settembre 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta del 28 luglio scorso le Commissioni riunite giustizia e industria hanno approvato in sede referente il disegno di legge n. 460, concernente « Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni », presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e dalla marina mercantile.

Al disegno di legge sono stati proposti numerosi emendamenti, che verranno via via illustrati nella presente relazione, e in ordine allo stesso sono stati pure accolti dalle Commissioni riunite sei ordini del giorno diretti ad impegnare il Governo sui vari punti della materia assicurativa, quali:

— il riassetto della legislazione sulle mutue nei settori bancario e assicurativo;

— la revisione del testo unico sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, con particolare riguardo alla ristrutturazione della Commissione consultiva ivi prevista;

— un'organica disciplina legislativa per lo esercizio dei rami credito e cauzioni;

— il completo riordinamento dei poteri governativi e delle misure di vigilanza sulle imprese di assicurazione, specie quando le stesse si trovino in situazione di momentanea difficoltà, ai fini della salvaguardia degli interessi dei terzi danneggiati, degli assicurati e dei lavoratori;

— lo studio di una migliore determinazione della riserva tecnica per rischi in corso (riserva premi) delle imprese di assicurazione; e, infine;

— la priorità da accordarsi al settore dell'edilizia economica e popolare nella ripartizione degli investimenti delle riserve tecniche.

Come si vede, dopo la legge n. 39 di quest'anno che ha attuato la cosiddetta « miniriforma » nel settore delle assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile automobilistica, è praticamente in programma una revisione pressochè completa dell'attuale ordinamento assicurativo; alle materie sopra indicate, si aggiungeranno infatti altri temi, per i quali sono state già adottate, o sono in via di imminente adozione, nuove regolamentazioni introdotte con direttive della Comunità economica europea, che debbono, come è noto, essere recepite nel nostro ordinamento attraverso appropriati provvedimenti legislativi. Tra tali temi ci limitiamo ad indicare la nuova disciplina prevista per l'esercizio della professione di agente e di intermediario di assicurazione, nonchè il nuovo regime previsto per le imprese di assicurazione sulla vita.

Il richiamo all'attività normativa della Comunità economica europea nel settore delle assicurazioni private si presenta quanto mai opportuno nel momento di aprire il dibattito sul disegno di legge in discussione.

Con questo disegno di legge si dà infatti attuazione alla disciplina dettata in materia di assicurazioni contro i danni dalle direttive del Consiglio delle comunità europee nn. 73/239 e 73/240. Si tratta di un adempimento al quale il nostro paese è tenuto in virtù del Trattato di Roma e che non può essere ancora dilazionato, in quanto l'adeguamento della nostra legislazione assicurativa alle direttive comunitarie avrebbe dovuto già essere effettuato con il 1° febbraio 1976.

Come è noto, le anzidette direttive mirano a creare le condizioni necessarie per l'effettivo esercizio, all'interno del territorio comunitario, del diritto di stabilimento riconosciuto dal Trattato alle imprese assicuratrici che hanno la loro sede sociale negli Stati membri della Comunità europea, eliminando l'ostacolo posto all'esercizio di tale diritto dall'esistenza in questi Stati di legislazioni di controllo largamente differenziate e, tali, per questo fatto, da determinare gravi distorsioni concorrenziali.

A questo fine, le direttive in parola impongono l'allineamento delle predette legislazioni su basi comuni per quanto concerne gli aspetti più qualificanti della disciplina della

attività delle imprese e cioè per quanto concerne:

— le condizioni che le imprese debbono soddisfare per poter iniziare l'attività assicurativa e l'atto amministrativo (autorizzazione) necessario per abilitarle a tale attività;

— le condizioni, soprattutto di ordine finanziario, che le imprese debbono osservare nel corso dell'esercizio;

— la vigilanza sulle imprese da parte della pubblica Amministrazione, a tutela degli interessi degli assicurati e dei terzi;

— i poteri di intervento delle autorità di vigilanza nei confronti delle imprese in stato di irregolare funzionamento.

Su ciascuno di questi aspetti, la Comunità ha dettato una regolamentazione comune, alla quale tutti gli Stati membri debbono adeguare le proprie legislazioni.

A questo adeguamento provvede appunto, per quanto concerne il nostro paese, il disegno di legge che il Senato è chiamato ad esaminare, il cui contenuto, peraltro, non si limita a riprendere il complesso delle disposizioni recate dalle direttive comunitarie, ma comprende anche diverse disposizioni innovative su importanti aspetti della disciplina dell'attività assicurativa non compresi nel coordinamento comunitario. Basta citare, in proposito, la disciplina particolareggiata che il disegno di legge — giustamente preoccupato delle possibili incidenze che la nuova regolamentazione, allineata alla più volte citata normativa della Comunità economica europea, potrà avere sulle strutture del mercato italiano e sugli interessi degli assicurati e dei terzi — stabilisce in tema di costituzione e, soprattutto, di copertura delle riserve tecniche delle imprese (articoli 30, 31 e 32 del disegno di legge), la disciplina che integra la regolamentazione comunitaria delle condizioni finanziarie di esercizio dell'attività assicurativa basata sull'obbligo per le imprese di disporre di un sufficiente patrimonio libero (« margine di solvibilità »). Altro punto tra quelli sui quali la disciplina comunitaria trova integrazione nel disegno di legge è quello dell'esercizio della vigilanza sulle imprese, per la cui attuazione si è fatto ricorso ad alcune misure di controllo introdotte recentemente nella nostra legislazione societaria generali, quali ad esempio, l'obbligo di certificazione dei bilanci (artt. 63 e seguenti del disegno di legge), nonchè quello dell'esigenza di un ampliamento e di una ristrutturazione del servizio tecnico-ispettivo costituito presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria.

La prevista disciplina delle riserve tecniche e l'ampliamento delle strutture e delle modalità di controllo si pongono in linea con gli obiettivi perseguiti dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e con la prevista e più organica riforma dello esercizio dell'assicurazione obbligatoria « rischio civile auto » che scaturirà anche dalle risultanze dell'indagine conoscitiva predisposta dal Parlamento sul settore assicurativo.

In effetti, le finalità ispiratrici del disegno di legge, che si applica anche alle imprese operanti nei rami di assicurazione obbligatoria, convergono su quegli stessi obiettivi di fondo già presi a base della specifica elaborazione legislativa in materia di rischio civile auto, e cioè:

— accentuazione della vigilanza governativa in modo da garantire una protezione più efficace degli assicurati e dei terzi;

— orientamento degli investimenti delle riserve tecniche verso finalità di ordine sociale (mutui agli enti locali, finanziamenti a favore dell'edilizia convenzionata, economica e popolare, titoli azionari ed obbligazionari degli enti pubblici di sviluppo, eccetera);

— eliminazione graduale delle strutture di sapore autarchico della nostra legislazione assicurativa in vista di una più ampia visione di cooperazione internazionale e di integrazione dei mercati assicurativi europei.

L'approvazione del disegno di legge, che, come già detto, si pone con carattere di assoluta priorità in considerazione del già ritardato adempimento di precisi obblighi comu-

nitari, introdurrà, quindi, profonde modifiche all'attuale disciplina legislativa in materia di assicurazione contro i danni, quale è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che costituisce il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private. Su alcuni punti qualificanti, quali il rilascio delle autorizzazioni, la costituzione di accresciute garanzie finanziarie direttamente proporzionate allo sviluppo degli affari (costituzione del cosiddetto « margine di solvibilità » formato dal patrimonio dell'impresa libero da ogni impegno prevedibile, quindi da calcolarsi al di sopra delle ordinarie riserve tecniche), i criteri previsti per la revoca delle autorizzazioni, la nuova normativa costituirà inoltre un'utile integrazione alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e alla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

* * *

I) Passando all'esame delle singole disposizioni osserviamo che l'articolo 1 del Titolo I limita il campo di applicazione della legge all'esercizio delle assicurazioni dirette (esclusa, quindi, la riassicurazione) nei rami danni. Una apposita tabella allegata al disegno di legge stabilisce una classificazione organica di tali rami e dei rischi assicurabili nell'ambito di ciascun ramo; tale classificazione riproduce quella allegata alla direttiva comunitaria. L'utilità di una siffatta classificazione, adottata da tutti gli Stati membri della Comunità economica europea si dimostra evidente, quando si consideri che la libertà di stabilimento poggia sulla equivalenza delle autorizzazioni amministrative rilasciate dai diversi Stati membri per i singoli rami, che debbono quindi avere identico contenuto.

La tabella indica ugualmente i possibili raggruppamenti di rami ai fini del rilascio di autorizzazioni cumulative, nonchè i rischi che possono essere coperti in via accessoria con l'autorizzazione rilasciata per ciascuno dei rami.

Con gli articoli 2, 3 e 4 vengono stabilite talune esclusioni, soggettive ed oggettive, dalla nuova disciplina assicurativa.

Tra le esclusioni soggettive meritano un particolare accenno quelle previste a favore delle mutue assicuratrici di modesta dimensione (art. 2-*e*) e delle mutue che riassicurino o cedano integralmente il proprio portafoglio ad altre società dello stesso tipo (art. 2-*f*). Per quanto riguarda queste ultime mutue è stato suggerito dalle Commissioni riunite di precisare più chiaramente, nel testo della lettera *f*), che tanto l'impresa cessionaria quanto l'impresa riassicuratrice sono soggette, in luogo rispettivamente dell'impresa cedente e dell'impresa riassicurata, agli oneri derivanti dal disegno di legge.

In relazione all'ordine del giorno approvato dalle Commissioni per il riassetto della legislazione vigente per le mutue operanti nei settori assicurativo e bancario, del quale si è detto sopra, è stato pure proposto di fissare, all'articolo 3, un termine (sei mesi) per l'entrata in vigore di una nuova disciplina per le società mutue di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 2. Eguale termine si propone di stabilire, sempre all'articolo 2, per la legislazione speciale da emanarsi per disciplinare l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso di cui alla lettera *g*) del citato articolo.

Per quanto riguarda le esclusioni oggettive, sono state ribadite (peraltro con nuove formulazioni) le esclusioni già previste dal testo del disegno di legge (art. 4) relative alle assicurazioni dei danni alla persona (infortuni, malattie, ecc.) praticate a titolo complementare alle assicurazioni sulla vita, nonchè le assicurazioni assunte e gestite dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, a norma delle leggi speciali, in materia di crediti alle esportazioni.

Anche per l'articolo 5, che indica la forma che le società debbono avere per esercitare le assicurazioni, è stata proposta dalle Commissioni riunite una modifica, consistente nell'inserimento di un richiamo all'articolo 1883 del codice civile che consente lo esercizio delle assicurazioni da parte di istituti di diritto pubblico, al fine di evitare che possa sorgere il dubbio che a questi istituti si sia voluta precludere con la nor-

mativa in esame la possibilità di esercitare le assicurazioni contro i danni.

L'emendamento proposto dalle Commissioni riunite al titolo dell'articolo 6 ha invece di mira, con il richiamo esplicito al « lavoro diretto » delle imprese, di precisare che le disposizioni recate da questo articolo non si applicano ai contratti di riassicurazione che possono essere conclusi sia da imprese specializzate sia dalle cosiddette imprese miste (autorizzate cioè sia all'esercizio delle assicurazioni dirette e sia all'esercizio della riassicurazione).

* * *

II) Le norme del Titolo II disciplinano le condizioni di accesso all'attività assicurativa sul territorio italiano da parte di imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica (Capo I), di quelle aventi la sede legale in altro Stato membro della Comunità europea (Capo II) e di quelle, infine, aventi la sede legale in uno Stato terzo (Capo III). Per quanto concerne le imprese con sede legale in Italia si osserva che gli articoli 7, 8 e 9 riaffermano il principio della preventiva autorizzazione amministrativa, da rilasciarsi dal Ministro (il testo dell'articolo 7 parla di Ministero, ma si tratta probabilmente di un errore materiale) per la industria, il commercio e l'artigianato. La autorizzazione vale per l'intero territorio nazionale.

Il disegno di legge, all'originario articolo 84, richiamava, facendola salva, anche la competenza in materia della Regione Siciliana, ma di questo articolo le Commissioni riunite hanno proposto la soppressione, ritenendolo pleonastico, dato che la competenza della predetta Regione trova la sua fonte nello Statuto speciale per la Sicilia che ha valore di legge costituzionale.

L'articolo 9 enumera le condizioni necessarie, e sufficienti, per il rilascio dell'autorizzazione, intendendosi che il diniego della stessa da parte dell'Autorità amministrativa non potrà farsi che per i motivi indicati dal successivo articolo 16 e con le modalità di cui all'articolo 17.

Tra le condizioni richieste per l'autorizzazione, figura (art. 9, n. 3) il possesso da parte degli amministratori, rappresentanti legali e direttori generali dell'impresa, della idoneità alla carica: di conseguenza l'articolo 16 lettera *c*) riconosce come motivo per il diniego dell'autorizzazione l'assenza di tale idoneità.

Il testo originario del disegno di legge prevede che la predetta idoneità debba essere accertata dall'Autorità amministrativa; le Commissioni riunite propongono, invece, che sia stabilito che l'idoneità deve essere comprovata dai soggetti interessati (emendamento all'articolo 9, n. 3). Viene altresì proposto di indicare in modo tassativo le situazioni oggettive ricorrendo le quali deve ritenersi che l'idoneità non sussista (emendamento all'articolo 16, lett. *c*).

Anche per quanto riguarda le modalità del diniego di autorizzazione le Commissioni riunite hanno proposto emendamenti. Si ritiene, infatti, che debba essere fissato un termine (di sei mesi) per la notifica all'impresa del decreto del Ministro con il quale la autorizzazione viene negata (art. 17, primo comma) e che debba essere esplicitamente richiamata la possibilità di ricorso giurisdizionale contro l'atto di diniego.

L'articolo 10 stabilisce la misura minima del capitale sociale o, per le mutue assicuratrici, del fondo di garanzia.

Si tratta di misure variabili, in relazione alla diversa natura dei rischi compresi nei rami per i quali viene richiesta l'autorizzazione: anche oggi, del resto, i minimi di capitale o fondi di garanzia sono stabiliti a livelli differenziati secondo i rami praticati.

Nell'intento di rafforzare le strutture operative del mercato assicurativo italiano, le Commissioni riunite propongono un aumento delle misure previste dal disegno di legge fino al raddoppio delle stesse. Nessuna remora a questa iniziativa, che riguarda una condizione di costituzione delle società non regolamentata dalla direttiva, ci può venire da parte delle Autorità comunitarie, dal momento che (v. art. 40) viene lasciata invariata la « quota di garanzia » (patrimonio sociale minimo) richiesta per l'esercizio della

attività assicurativa nelle misure minime indicate dalla direttiva. Altri paesi hanno del resto proceduto nello stesso senso.

L'aumento degli importi del capitale sociale (che non riguarda, peraltro, le società cooperative) rientra, infatti, in quelle esigenze di tutela degli assicurati e dei terzi che sono state assunte come ispiratrici anche del presente disegno di legge, realizza una funzione selettiva delle strutture operative del mercato, resa ancor più necessaria dalla prevista riduzione dei margini di discrezionalità nel rilascio dell'autorizzazione, e si colloca in una corretta prospettiva di fronte al fenomeno dell'erosione monetaria.

Come ulteriore misura di garanzia, si ritiene opportuno sottolineare l'utilità della disposizione contenuta nel secondo comma del suddetto articolo 10, secondo la quale il capitale o, per le mutue assicuratrici, il fondo di garanzia deve essere interamente costituito con conferimenti in denaro (per evitare ogni tipo di incertezza nella stima dei beni conferiti) e deve altresì essere interamente versato fino all'ammontare minimo stabilito.

Di pura rilevanza formale è l'emendamento suggerito per l'articolo 11 che riguarda l'elevazione del limite di sottoscrizione individuale nelle società cooperative, al fine di consentire a tali società di far fronte ai nuovi oneri previsti dal disegno di legge.

L'articolo 12 espone in dettaglio i dati e gli elementi che debbono essere indicati nel programma di attività e sui quali si deve in buona parte basare la pubblica Amministrazione nel rilascio dell'autorizzazione.

Le indicazioni richieste corrispondono sostanzialmente a quelle previste dalla analoga disposizione contenuta nella direttiva comunitaria: salvo un esplicito richiamo al decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, e relativa legge di conversione 26 febbraio 1977, n. 39, le Commissioni riunite non hanno proposto sul testo dell'articolo alcun emendamento.

Una difformità è dato comunque registrare rispetto alla corrispondente norma comunitaria, difformità costituita dal fatto che mentre l'articolo 12 del disegno di legge richiede l'indicazione, nel programma di attività, degli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale (art. 12, n. 3), la norma comunitaria esige che siano indicati gli elementi che costituiscono la « quota di garanzia » (denominazione, questa, con la quale si indica nel disegno di legge il « fondo minimo di garanzia » previsto dalla direttiva allo scopo di evitare confusioni con il fondo di garanzia di cui sono dotate normalmente le mutue assicuratrici).

La normativa comunitaria si preoccupa, quindi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, del possesso da parte dell'impresa di un determinato patrimonio sociale libero da impegni, mentre il disegno di legge fa riferimento al capitale sociale, evidentemente nella presupposizione che il capitale sia sempre libero da impegni.

Questa presupposizione — che rappresenta l'*id quod plerumque accidit* — non è però da considerare valida in senso assoluto, poichè al momento di chiedere l'autorizzazione, la società potrebbe avere già assunto certe obbligazioni che impegnano una parte del suo capitale. Va rilevato che per evitare il sorgere di situazioni del genere il disegno di legge — conformandosi su questo punto alla direttiva — esige il possesso da parte dell'impresa, in aggiunta al capitale sociale, di mezzi finanziari adeguati a far fronte alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, e dell'organizzazione agenziale e produttiva.

Per consentire all'autorità amministrativa di valutare i dati, gli elementi e le previsioni contenuti nel programma di attività è richiesto che il programma stesso venga accompagnato da una relazione tecnica che, per l'assicurazione obbligatoria RC Auto, deve tener conto, secondo la formulazione suggerita dalle Commissioni riunite al testo dell'articolo 13, dei criteri di cui all'articolo 14 della legge n. 990 del 1969.

Disposizioni particolari sono dettate dall'articolo 14 per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami. Su questo articolo come sull'articolo 15 (inizio delle operazioni) e sull'articolo 18 (decadenza dell'autorizzazione), nessuna osservazione è stata formulata dalle Commissioni.

Per quanto riguarda le norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea (Capo II) si rileva che esse ricalcano, sostanzialmente, con gli opportuni adattamenti, quelle del Capo I applicabili alle imprese con sede in Italia. Vanno segnalati l'emendamento proposto all'articolo 19 (necessità di indicare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le persone responsabili della gestione dell'impresa, in analogia a quanto previsto, per le imprese nazionali, all'articolo 9, n. 3) e quello proposto all'articolo 20 (sostituzione degli ultimi due commi), per mettere tale disposizione maggiormente in linea con la normativa stabilita, per le imprese nazionali, agli articoli 12 e 13, in tema di contenuto e presentazione del programma di attività. Sempre per esigenza di coordinamento, si propone, altresì, di integrare l'articolo 24 (diniego dell'autorizzazione) con un esplicito richiamo all'articolo 16, lettera *c*), che indica tra le possibili cause di diniego dell'autorizzazione la mancanza dei requisiti di professionalità nelle persone preposte all'amministrazione, gestione e direzione dell'impresa.

Nulla è invece da osservare per quanto riguarda l'articolo 21 (consultazioni sul programma di attività tra le autorità di vigilanza), che deriva direttamente dalla direttiva comunitaria, nè sugli articoli 23 (estensione dell'autorizzazione ad altri rami) e 25 (altre norme applicabili).

Norme particolari sono previste per l'associazione dei Lloyds di Londra (art. 22). È noto che tale associazione costituisce una organizzazione particolarissima nella struttura del mercato assicurativo europeo e mondiale, attraverso la quale passa, in assicurazione diretta o mediante lo strumento della riassicurazione, una gran parte dei rischi assicurati nel mondo.

Anche a questa associazione, autorizzata dal Governo del Regno Unito, deve essere riconosciuto il diritto di stabilirsi sul territorio della Repubblica, subordinatamente al rispetto di norme particolari che tengano conto della sua struttura non societaria.

La disciplina particolare stabilita per i Lloyds si discosta dalla normativa generale prevista per lo stabilimento in Italia di imprese aventi la loro sede legale in un altro Stato della Comunità (artt. 19 e 20), unicamente per quanto riguarda il contenuto dell'obbligo di presentazione dei bilanci e dei conti profitti e perdite e le modalità di adempimento di tale obbligo. Si è, infatti, tenuto conto del fatto che i Lloyds sono regolati, in tema di contabilità, da norme del tutto particolari. Restano ferme, invece, anche per i Lloyds le esigenze relative alla residenza in Italia del rappresentante generale, che deve essere munito di ampio mandato, quelle relative alla necessità di produrre un certificato rilasciato dalle autorità inglese, dal quale risultino i rami che i sottoscrittori aderenti ai Lloyds sono abilitati ad esercitare e, infine, quelle relative all'esistenza di un adeguato margine di solvibilità (art. 19, nn. 3 e 4). Anche per quanto riguarda la presentazione del programma di attività (art. 20) nessuna deroga è prevista a favore dei Lloyds.

Tenuto tuttavia conto della natura associativa dei Lloyds, ai quali partecipano diverse centinaia di sottoscrittori, è sembrato opportuno alle Commissioni riunite proporre una integrazione del citato articolo 22, diretta a far obbligo al rappresentante generale di comunicare all'autorità di vigilanza italiana la lista dei sottoscrittori che egli rappresenta nel territorio della Repubblica, nonchè ogni variazione di tale lista. È infatti fondamentale per il nostro Ministero dell'industria, in costanza di un rapporto di mandato con rappresentanza generale, di conoscere l'identità delle persone nel cui nome vengono assunte sul nostro mercato obbligazioni di natura assicurativa.

Le disposizioni del Titolo II relative all'accesso sono completate dagli articoli 26, 27, 28 e 29, i quali disciplinano l'accesso al mercato italiano di imprese di assicurazione aventi la loro sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea.

Tali disposizioni, che riprendono quanto disposto in materia dalla direttiva comunitaria, non danno motivo a particolari os-

servazioni dal momento che esse assoggettano le imprese di Paesi terzi — le quali non possono usufruire di condizioni agevolative analoghe a quelle previste a favore delle imprese comunitarie — ad un trattamento sostanzialmente corrispondente a quello previsto dalla normativa attualmente vigente per tutte le società straniere.

Solo per un'esigenza di semplificazione del testo, si propone di fondere in un'unica disposizione, che elimini alcuni dubbi interpretativi sorti sul testo del disegno di legge, i numeri 2) e 3) dell'articolo 26, nonchè di limitare l'obbligo di documentazoine di cui al numero 5 del quarto comma dello stesso articolo 26 ai soli documenti necessari per il rilascio dell'autorizzazione.

* * *

III) Dopo aver disciplinato la fase dell'autorizzazione amministrativa, che costituisce il momento iniziale dell'attività di un'impresa di assicurazione, il disegno di legge passa a disciplinare, al Titolo III, le condizioni alle quali le imprese debbono attenersi nell'esercizio di tale attività.

Una prima serie di condizioni viene stabilità con la disciplina relativa all'obbligo di costituzione e di copertura delle riserve tecniche.

L'articolo 30, che riproduce sostanzialmente la disposizione attualmente vigente in tale materia (contenuta nell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sostitutivo dell'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449), è stato oggetto di attento esame da parte delle Commissioni riunite, le quali hanno proposto una rilevante modifica al testo del terzo comma. Si ritiene, infatti, opportuno sottolineare la maggiore validità tecnica, per il calcolo della riserva dei premi, del metodo *pro rata temporis* rispetto a quello forfettario, nonchè di evitare che, con il ricorso a quest'ultimo metodo, possano costituirsi riserve più deboli di quelle risultanti dall'applicazione del primo metodo. La proposta di modifica va messa anche in relazione con l'ordine del giorno approvato dalle Commissioni per la revisione delle regole di determinazione della riserva premi.

Sempre in sede di Commissioni riunite, si è ritenuto di dover suggerire un nuovo testo dei commi quarto, quinto, sesto e settimo del suddetto articolo 30, per meglio definire l'obbligo di integrazione della riserva premi relativa alle assicurazioni del credito e delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali posto a carico delle imprese.

Tale integrazione della riserva premi — che potrà eventualmente essere accompagnata anche dalla fissazione di modalità particolari per la valutazione della riserva sinistri — è stata disposta per permettere alle imprese di meglio far fronte alle alee inerenti alla natura ciclica o catastrofica dei rischi assicurati nei predetti rami.

Nell'ambito della disciplina delle riserve tecniche la novità di maggiore rilevanza è però costituta dall'articolo 31, il quale stabilisce tassativamente i modi di copertura di tali riserve.

È noto che l'attuale regolamentazione assicurativa si limita, per i rami danni, con la sola eccezione del ramo RC Auto, a disciplinare le modalità di copertura delle sole cauzioni legali (cfr. art. 42, in riferimento all'art. 30 del testo unico sulle assicurazioni private), le quali corrispondono soltanto ad una parte (circa un terzo) del complesso delle riserve tecniche.

Con l'introduzione della nuova regolamentazione voluta dalla direttiva comunitaria anche tale discplina, peraltro, verrà meno, venendo a cessare (v. art. 79 del disegno di legge) ogni obbligo di cauzione a carico delle imprese. Di qui, l'esigenza — per tutelare gli assicurati ed i terzi — di garantire che le riserve tecniche siano effettivamente e validamente coperte.

Le Commissioni riunite hanno peraltro ritenuto che accanto a tale esigenza debba essere soddisfatta anche quella ,non meno pressante, di indirizzare gli impeghi delle riserve tecniche — che rappresentano oggi una considerevole massa di mezzi finanziari — verso investimenti produttivi, nel settore

pubblico e privato, e verso investimenti di carattere sociale.

La lista degli investimenti contenuta nell'articolo 31 ha pertanto formato oggetto di particolare esame da parte delle Commissioni riunite, le quali hanno alla fine proceduto ad una completa riformulazione della disposizione, sia sotto il profilo tecnico-terminologico che sotto quello sostanziale.

Non vi sono particolari osservazioni da formulare per quanto riguarda le categorie di investimenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 6), 7) e 11) del nuovo testo proposto dalle Commissioni riunite. Si tratta di investimenti tradizionali, quali depositi in numerario, titoli di Stato e di altri enti pubblici, obbligazioni garantite dallo Stato, beni immobili. Un discorso più articolato deve invece essere condotto per quanto riguarda le altre categorie di investimento.

Le categorie di cui ai numeri 5) e 8) sono direttamente finalizzate al finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata, e dell'edilizia residenziale non di lusso.

Le Commissioni riunite sono state guidate, nella loro proposta, dalla consapevolezza di non potersi discostare, neppure in questa occasione, dal riferimento politico generale che impone, attraverso vari strumenti, e quindi anche attraverso gli investimenti assicurativi, il rilancio del settore edilizio.

La categoria di cui al numero 9) rientra, per la sua natura, tra gli investimenti tradizionali (mutui ipotecari); il superamento del limite del 50 per cento rispetto al valore dell'immobile ipotecato, quando il mutuo sia concesso a cooperative o a consorzi di cooperative, costituisce però una novità diretta ad agevolare il convogliamento di finanziamenti verso il movimento cooperativistico.

Sul numero 10) (mutui a comuni, provincie, regioni ed altri enti pubblici) c'è soltanto da segnalare che si tratta di una voce di investimento già ammessa dall'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449) per l'investimento delle riserve matematiche dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e che la sua riproduzione nel disegno di legge costituisce una opportuna estensione a tutte le imprese di assicurazione delle possibilità di investimento attribuite a tale Istituto.

Per quanto concerne gli investimenti in titoli azionari ed obbligazionari (n. 12) va sottolineata la proposta di escludere i titoli azionari emessi da società di assicurazione, che ha lo scopo di evitare pericolose manovre di svuotamento della consistenza patrimoniale dell'investimento, attraverso il gioco dei rapporti tra società controllanti e società controllate, nonchè la proposta di consentire anche l'investimento in titoli di società non quotate in borsa, cautelativamente sottoposta, peraltro, alla condizione che si tratti di società che facciano certificare il loro bilancio da parte di società di revisione iscritte nell'apposito albo.

L'inclusione di titoli di cui al successivo n. 13 (titoli obbligazionari in valuta estera emessi da enti pubblici italiani o da organizzazioni internazionali e titoli azionari emessi da società aventi sede legale nella CEE) va messa in stretto collegamento con la disposizione del terzo comma dello stesso articolo 31, nella quale si impone il rispetto della cosiddetta « congruenza monetaria » stabilendosi che le riserve tecniche debbono essere investite in attività espresse o realizzabili nella stessa valuta nella quale le obbligazioni di assicurazioni sono state assunte. Oltre che costituire, quindi, una normale apertura, offerta alle imprese assicuratrici verso i circuiti finanziari internazionali, la possibilità di investire le riserve tecniche in titoli in valuta estera si inserisce in un'ottica di ulteriore espansione della nostra industria assicurativa verso mercati stranieri.

Agli investimenti compresi nella lista sopra indicata vanno poi aggiunti, con rigorosi limiti quantitativi, quelli previsti nel secondo comma del nuovo articolo 31, costituiti da partite creditorie che traggono origine dalla normale attività delle imprese di assicurazione. La possibilità di avvalersi per la copertura delle riserve dei crediti verso i riassicuratori, di cui al punto *a*) del sud-

detto comma, viene altresì cautelativamente subordinata, nel nuovo articolo 84, ad una valutazione positiva della solvibilità delle imprese riassicuratrici debitrici da parte dell'Autorità di vigilanza italiana.

L'articolo 31 continua poi stabilendo, nei successivi commi, che le attività ammesse a copertura delle riserve tecniche debbono essere di proprietà dell'impresa e debbono valutarsi al netto dei debiti contratti per l'acquisizione delle stesse; si precisa, inoltre, che il regime degli investimenti previsto dall'articolo stesso non è applicabile (salvo per quanto riguarda gli investimenti di cui al precedente n. 5) per il settore delle assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile automobilistica, per il quale resta ferma la disciplina disposta dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Le Commissioni riunite non hanno ritenuto, nella nuova formulazione dell'articolo, di mantenere la facoltà concessa al Ministro dell'industria di autorizzare, di concerto col Ministro del tesoro, l'investimento delle riserve tecniche anche in attività diverse da quelle specificatamente indicate.

Al di là dei dubbi di legittimità sollevati dalla attribuzione di tale facoltà all'autorità amministrativa, si è, infatti, ritenuto che si debba tendere a far sì che gli investimenti delle riserve tecniche da parte delle imprese siano il più possibile omogenei.

A questa finalità tende anche la proposta di inserire una nuova disposizione, con un separato articolo (art. 31-*bis*), che attribuisca al Ministro dell'industria il potere di stabilire, su conforme parere del CIPE — per l'investimento degli incrementi delle riserve tecniche — le quote massime delle riserve stesse che potranno essere investite in ciascuna delle categorie previste nell'articolo 31. Risponde, invece, all'opportunità di garantire un afflusso minimo di finanziamenti al settore dell'edilizia economica e popolare la proposta di dare facoltà al Ministro di stabilire per tali finanziamenti anche una quota minima obbligatoria, limitatamente però all'acquisto dei titoli emessi per il finanaziamento dell'edilizia economica e popolare, di cui al n. 5 dello stesso articolo 31.

Al fine poi di rendere individuabili in qualsiasi momento le attività assegnate dall'impresa a copertura delle riserve tecniche, il disegno di legge ha previsto all'articolo 32 la predisposizione di un apposito registro, nel quale debbono essere iscritte tutte le attività a copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio italiano. Il registro deve essere tenuto aggiornato e contenere tutti i movimenti in entrata e in uscita delle singole attività nonchè le variazioni dei valori iscritti risultanti dal bilancio. I dati figuranti nel registro debbono poi essere comunicati al Ministero dell'industria con apposito allegato al bilancio annuale.

Con l'ultimo comma dell'articolo 32 si precisa, infine, l'obbligo di evidenziazione separata delle attività di copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni obbligatorie RC auto, conformemente a quanto già disposto, sia pure nella più ampia prospettiva di un rendiconto di gestione e di un piano contabile, dall'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, e dalla successiva legge di conversione.

Naturalmente, analoga disciplina per la costituzione e la copertura delle riserve tecniche è prevista per le sedi secondarie italiane di imprese aventi la propria sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea (art. 46) o aventi la propria sede legale in un paese terzo rispetto a tale Comunità (art. 49).

Per le riserve tecniche relative al portafoglio estero detenuto da imprese comunque operanti in Italia (cioè relativo a tutti quei contratti di assicurazione che non rientrano nelle categorie previste dal precedente articolo 6) si applicano le regole in vigore nei rispettivi Stati esteri (art. 33).

Con il gruppo di articoli 34, 35, 36, 37 e 38 viene introdotto per la prima volta in Italia, in conformità di precise disposizioni della direttiva comunitaria, l'obbligo per le imprese di disporre di un « margine di solvibilità », costituito dal patrimonio libero, e che deve essere almeno eguale a certi parametri dettagliatamente fissati.

In particolare l'articolo 34, con gli emendamenti proposti dalle Commissioni riunite, dopo aver stabilito che il « margine di solvibilità » corrisponde al patrimonio netto dell'impresa, indica, a titolo esemplificativo, le voci che concorrono a costituire il margine stesso (capitale sociale interamente versato; metà dell'aliquota della parte di capitale non versata, semprechè la parte versata sia almeno eguale al 50 per cento del capitale sottoscritto; riserve libere, non destinate cioè a specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo; riparto di utili, eccetera). Non concorrono a costituire il margine di solvibilità i cosiddetti elementi immateriali (fra i quali le provvigioni da ammortizzare, fino al limite proposto dalle Commissioni riunite del 40 per cento) e le azioni proprie dell'impresa, mentre rientrano tra gli elementi costitutivi del margine, su decisione del Ministero dell'industria e con l'accordo delle altre autorità di vigilanza degli Stati membri nei quali l'impresa opera, anche le plusvalenze riscontrabili nel calcolo della riserva dei premi per rischi in corso, quando la stessa venga costituita con criteri forfettari.

Si deve, in proposito, sottolineare che il margine di solvibilità costituisce un elemento di garanzia globale, che va cioè a vantaggio di tutti i creditori dell'impresa di assicurazione, qualunque sia lo Stato nel quale essi siano residenti: ciò spiega la necessità dell'intervento delle autorità straniere per comprendere nel margine di solvibilità plusvalenze non evidenziate in bilancio.

Per quanto riguarda le plusvalenze diverse da quelle sopra indicate esse possono concorrere a costituire il margine di solvibilità solo se evidenziate in bilancio. Per rendere possibile questa operazione di rivalutazione quando ciò sia necessario e senza incidenza fiscale, l'articolo 35 precisa che la necessità di far fronte alle esigenze di costituzione del margine di solvibilità integra gli estremi delle « speciali ragioni » che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2425 del codice civile, legittima la deroga ai normali criteri di valutazione delle attività patrimoniali. Attraverso tale disposizione, che è stata completamente riformulata dalle Commissioni riunite, si potrà dunque procedere a rivalutazioni di attività, iscrivendo al passivo del bilancio un corrispondente fondo di integrazione, il cui importo non concorrerà alla determinazione del reddito imponibile dell'impresa.

Naturalmente le rivalutazioni ammesse non dovranno superare i valori di mercato; inoltre, qualora si tratti di rivalutazioni effettuate su beni strumentali, le eventuali quote di ammortamento riferibili al maggior valore attribuito al bene concorreranno alla determinazione del reddito imponibile.

Le Commissioni riunite, nell'esame e nella parziale riformulazione dei suddetti articoli 34 e 35, non hanno ritenuto di poter consentire che siano prese in considerazione, ai fini della copertura del margine di solvibilità, oltre che le plusvalenze derivanti dalla differenza tra calcolo forfettario e calcolo *pro rata temporis* della riserva premi (differenza, peraltro, minima, visto l'emendamento proposto al terzo comma del precedente articolo 30), anche delle plusvalenze patrimoniali non iscritte in bilancio. Al riguardo si è sostenuto che nel caso in cui tali plusvalenze esistano, le imprese potranno procedere alla loro regolare iscrizione in bilancio usufruendo delle agevolazioni accordate dall'articolo 35. Tale soluzione, anche se formalmente non conforme alla lettera della direttiva comunitaria, è sembrata preferibile alle Commissioni riunite perchè maggiormente aderente con i princìpi del nostro ordinamento in materia di chiarezza e verità dei bilanci.

Gli articoli 36, 37 e 38 stabiliscono poi i criteri di determinazione del margine di solvibilità e le complesse procedure per il calcolo del medesimo in rapporto, rispettivamente, all'ammontare annuo dei premi e dei contributi o all'onere medio dei sinistri.

Su tali articoli, come pure sulle disposizioni speciali previste per l'assicurazione malattia (art. 39) ci sembra superfluo soffermarci nella presente relazione, visto che le disposizioni del disegno di legge riproducono quanto stabilito sul punto dalla direttiva comunitaria. Alcuni emendamenti tecnici di lieve portata sono stati suggeriti dalle Com-

missioni riunite solamente agli articoli 36 e 37.

A completamento di quanto esposto in materia di « margine di solvibilità » occorre, infine, precisare che, in considerazione del fatto che il suddetto margine deve essere calcolato in misura proporzionale all'ammontare dei premi o all'onere dei sinistri, si è dovuto fissare un limite minimo al di sotto del quale il suo ammontare non potrà scendere: tale limite minimo, previsto dalla direttiva comunitaria, è costituito dalla cosiddetta « quota di garanzia » di cui all'articolo 40.

La quota di garanzia, che inizialmente deve corrispondere all'ammontare fissato dall'articolo 40 (il quale, per ragioni di uniformità, usa come unità di misura l'unità di conto europea, la cui definizione è data dall'articolo 81) è naturalmente destinata a crescere con lo sviluppo degli affari dell'impresa; essa deve, infatti, non essere mai inferiore ad un terzo del margine di solvibilità.

Essa assumerà rilievo in caso di irregolare funzionamento dell'impresa di assicurazione, la quale, ove il margine di solvibilità discenda al di sotto della quota di garanzia, dovrà essere sottoposta da parte dell'autorità di vigilanza a determinate particolari misure di intervento.

Le disposizioni sul margine di solvibilità non riguardano le imprese di assicurazione operanti in Italia ma aventi la loro sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea; queste ultime, peraltro, sono soggette nel paese di origine a disposizioni corrispondenti previste dalla loro rispettiva legislazione in conformità alla direttiva comunitaria. Non è invece così per le imprese operanti in Italia ma aventi la propria sede in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea. Tali imprese, non appartenendo a Stati per i quali è operante la direttiva comunitaria, debbono evidentemente sottostare al regime del margine di solvibilità nei paesi membri della Comunità economica europea nei quali esse operano: a tal fine il disegno di legge, con le integrazioni e le modifiche proposte dalle Commissioni riunite, prevede una serie di disposizioni dirette a precisare per le imprese in parola i criteri per il calcolo del margine e della quota di garanzia (artt. 49 e 50) nonchè, sempre in conformità alla direttiva, una serie di agevolazioni che possono essere loro concesse in vista di consentire il cumulo dei margini costituiti in più Stati della Comunità economica europea (artt. 52, 53 e 54).

Le violazioni alle norme sulle riserve tecniche e alle norme sul margine di solvibilità danno luogo a sanzioni a carico delle imprese inadempienti.

In particolare l'articolo 42 prevede a carico delle imprese che non rispettino le disposizioni sulla costituzione e sulla copertura delle riserve tecniche l'assegnazione da parte del Ministro dell'industria di un termine per porre fine alla irregolarità. L'assegnazione di tale termine può anche essere accompagnata da un divieto a carico dell'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni.

Se il termine assegnato trascorre inutilmente, all'impresa può essere vietata l'assunzione di nuovi affari con gli effetti di cui all'articolo 75 del testo unico sulle assicurazioni private.

Le stesse sanzioni sono previste per le imprese aventi sede al di fuori del territorio della Repubblica (artt. 46 e 51).

Per queste imprese è fatto salvo in ogni caso, per i motivi già esposti in precedenza, il principio della consultazione delle autorità di vigilanza degli altri Stati membri interessati.

Per quanto riguarda la violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia l'articolo 43 prevede che in caso di insufficienza di margine, l'impresa è tenuta, su richiesta del Ministero dell'industria, a presentare un piano di risanamento; se l'insufficienza del margine è di tale gravità da intaccare la quota di garanzia, l'impresa deve presentare un piano di finanziamento a breve termine, nel quale devono essere indicate le misure che l'impresa stessa intende adottare, entro un certo termine, per ristabilire la propria situazione finanziaria. Prima, cioè, di dar luogo a provvedimenti che metterebbero fine all'esistenza dell'impresa, il disegno di legge, che ri-

produce su questo punto, sostanzialmente, la direttiva comunitaria, esige che sia compiuto un tentativo di risanamento e di ristabilizzazione dell'impresa stessa.

Analogamente a quanto previsto per il caso di violazione delle norme sulle riserve tecniche, anche in caso di inadempimento alle disposizioni sul margine di solvibilità il Ministro dell'industria può vietare all'impresa la libera disponibilità dei propri beni (art. 44).

Il divieto si concreta con l'iscrizione di ipoteche, a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative, sui beni immobili che risultano iscritti nei registro menzionato all'articolo 32, o con l'apposizione di vincolo sui titoli e sui depositi in numerario iscritti nel registro stesso. Viste le finalità per le quali le suddette iscrizioni ipotecarie possono essere disposte e nell'intento di non aggravare ulteriormente le precarie condizioni finanziarie nelle quali l'impresa si trova quando il provvedimento viene adottato, le Commissioni riunite hanno ritenuto opportuno di suggerire che tali iscrizioni siano assoggettate ad imposta fissa (art. 45).

Col sistema complessivamente sopra illustrato si viene ad operare una distinzione nel patrimonio generale dell'impresa: le attività iscritte nel registro di cui all'articolo 32, e quindi destinate alla copertura delle riserve tecniche, debbono essere devolute alla soddisfazione di obbligazioni di natura assicurativa per contratti inclusi nel portafoglio italiano, mentre le attività patrimoniali dell'impresa che non sono iscritte in tale registro e che quindi fanno parte del suo patrimonio libero (attività che concorrono a costituire il margine di solvibilità) debbono restare destinate alla garanzia di tutti i creditori delle imprese, a qualunque Stato essi appartengano e qualunque sia il titolo in base al quale essi vantano il loro credito.

Analoghe misure — salvo la preventiva consultazione con le autorità di vigilanza degli Stati interessati — sono ovviamente applicabili in caso di violazione delle norme sul margine di solvibilità compiute da imprese operanti in Italia ma aventi la loro sede in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea (art. 51). Per le imprese aventi sede, invece, in uno Stato membro della Comunità europea vale quanto già osservato precedentemente: le sanzioni per il caso di violazione delle regole sul margine di solvibilità saranno direttamente applicate dalle autorità di vigilanza degli Stati membri nei quali le imprese stesse hanno sede, essendo al riguardo previsto un semplice diritto di informativa del nostro Ministero (art. 47).

Di particolare importanza appaiono le disposizioni in tema di modificazioni al programma di attività e alle tariffe e condizioni di polizza originariamente adottate dall'impresa (articoli 41, 48 e 55). L'articolo 41, richiamato poi dai successivi articoli 48 e 55 per quanto riguarda le imprese aventi la loro sede sociale all'estero, è stato quasi interamente riformulato dalle Commissioni riunite. Il nuovo testo affida al Ministero dell'industria il potere di vigilare sull'attuazione da parte dell'impresa del programma presentato ai sensi dell'articolo 12. Per rendere più efficace e costante tale vigilanza, la norma prevede che l'impresa stessa presenti semestralmente, per i primi tre esercizi di attività, un rendiconto dal quale devono risultare lo stato di realizzazione del programma e lo sviluppo equilibrato della gestione; in caso contrario, qualora cioè si evidenzino situazioni di grave squilibrio gestionale, il Ministero ha il potere di intervento per ristabilire l'equilibrio della gestione.

Ovviamente, l'obbligo di attenersi al programma di attività non deve significare rigidità assoluta nella gestione delle imprese: il programma può essere modificato, ma le modifiche debbono essere approvate dal Ministero. Egualmente è a dirsi per le variazioni che possono intervenire nelle condizioni di polizza o nelle tariffe originariamente presentate all'Autorità di vigilanza, come pure per i mutamenti nello statuto o

nell'elenco delle persone che hanno l'amministrazione o la gestione dell'impresa: in quest'ultimo caso debbono comunque essere rispettati, come hanno tenuto a ribadire le Commissioni riunite, i requisiti di professionalità indicati dall'articolo 16.

Anche la pratica degli sconti e degli abbuoni tariffari viene condannata. Le Commissioni riunite hanno infatti proposto di vietare gli sconti o abbuoni di premio che non risultino espressamente dal contratto, allo scopo di evitare il ricorso a pratiche di concorrenza sleale. La violazione del divieto comporta il risarcimento dei danni causati alle altre imprese qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2600 del codice civile. Il sistematico ricorso a metodi di stariffazione dovrebbe infine essere considerato, secondo quanto propongono le Commissioni riunite, causa di revoca della autorizzazione all'esercizio.

* * *

IV). Il Titolo IV del disegno di legge disciplina la fase finale dell'attività dell'impresa assicuratrice.

Tale fase finale ha inizio con la revoca dell'autorizzazione, la quale può essere pronunciata nei confronti delle imprese aventi la sede legale in Italia esclusivamente per le ipotesi indicate nell'articolo 56, e cioè quando l'impresa non soddisfi più alle condizioni in base alle quali le fu rilasciata l'autorizzazione o non si attenga alle condizioni previste nel decreto di autorizzazione e nel programma di attività, oppure quando tale impresa non abbia realizzato, entro i termini stabiliti, le misure di risanamento e di finanziamento imposte o, quando, infine, risulti gravemente inadempiente alle disposizioni di legge. Secondo il parere delle Commissioni riunite dovrebbero costituire egualmente causa di revoca le gravi inadempienze in cui l'impresa sia incorsa in materia di contributi sociali e di retribuzioni. La giusta protezione dei lavoratori è infatti uno degli obbiettivi che le suddette Commissioni hanno costantemente tenuto presente nel corso dell'esame del disegno di legge.

Per le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni obbligatorie R.C. auto si aggiungono, naturalmente, ai suddetti motivi di revoca quelli indicati dall'articolo 16, primo comma, nn. 2, 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonchè quelli indicati dall'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modifiche nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

L'impresa decade automaticamente dalla autorizzazione, senza cioè necessità di un apposito decreto di revoca, nel caso che si metta in liquidazione volontaria o nel caso che sia posta in liquidazione coatta amministrativa, o quando sia stato dichiarato nei suoi confronti lo stato di insolvenza da parte dell'Autorità giudiziaria (articolo 56, ultimo comma).

Le cause di revoca dell'autorizzazione sopra richiamate valgono anche per le sedi secondarie italiane di imprese appartenenti ad uno Stato membro della Comunità economica europea, naturalmente tenendo sempre presente che, per quanto concerne il margine di solvibilità e la quota di garanzia, queste imprese sono soggette alla propria legislazione nazionale ed al controllo dell'Autorità di vigilanza del paese della sede sociale. Le stesse cause valgono altresì per le imprese con sede sociale in Stati terzi rispetto alla Comunità europea, per le quali, tuttavia sono previste anche ulteriori cause di revoca dell'autorizzazione, determinate da particolari situazioni (art. 57).

Fermo il principio della consultazione con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità europea qualora riguardi un'impresa avente sede sociale in uno di tali Stati, la revoca dell'autorizzazione viene pronunciata con decreto del Ministro dell'industria (art. 58), il quale può anche prendere, qualora non siano già state adottate in precedenza, le misure necessarie per bloccare i beni dell'impresa e per salvaguardare gli interessi degli assicurati e dei terzi, nonchè (come previsto dall'emendamento proposto

delle Commissioni riunite) quelli dei lavoratori dipendenti.

L'effetto principale che discende dalla revoca dell'autorizzazione è la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa, che deve essere disposta dal Ministro per l'industria, con proprio decreto. La liquidazione coatta amministrativa, se si tratta di imprese che hanno la propria sede legale all'estero, riguarda la rappresentanza della impresa sul territorio italiano.

In determinate ipotesi, tassativamente indicate al secondo comma dell'articolo 60, il Ministro può soprassedere alla dichiarazione di liquidazione coatta e può consentire che l'impresa si ponga in liquidazione volontaria, fermo sempre, tuttavia, il potere ministeriale di imporre la liquidazione coatta.

Gli effetti della liquidazione sui contratti in corso sono regolati dai commi terzo e quarto dell'articolo 60, il quale disciplina tutta la delicata materia relativa agli effetti prodotti dalla revoca dell'autorizzazione. Per quanto riguarda le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni obbligatorie R.C. Auto restano, naturalmente, fermi gli articoli 8 e seguenti del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, nei testi modificati dalla legge di conversione 26 febbraio 1977, n. 39.

Alla liquidazione coatta amministrativa si applicano, salvo quanto sarà detto a proposito degli articoli 73 e 74, le norme attualmente vigenti.

Norme particolari per il caso che l'impresa si ponga in liquidazione volontaria nonchè sulle comunicazioni da farsi alle Autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità europea interessate alla liquidazione di imprese di assicurazione operanti in Italia sono previste nei successivi articoli 61 e 62.

* * *

V) La nuova disciplina assicurativa di cui al disegno di legge comporterà una più incisiva e penetrante azione degli organi di vigilanza governativa sull'intero settore assicurativo. Questa intensificazione dell'azione di vigilanza risulterà ancora più accentuata dalla necessità di realizzare, a livello comunitario, una stretta collaborazione tra le nove Autorità di controllo degli Stati membri della Comunità europea che hanno la supervisione dell'intero mercato comune delle assicurazioni e che debbono esercitare su di esso interventi coordinati al fine di garantirne il buon funzionamento.

A questi nuovi ed accentuati compiti di vigilanza, il disegno di legge dedica i Titoli V, VI e VIII, che conviene in questa sede trattare congiuntamente.

La vigilanza governativa è affidata, come si esprime l'articolo 63, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita attraverso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Al fine di rendere possibile una più efficace azione di intervento sul settore, specialmente attraverso accertamenti diretti presso le imprese, gli articoli 89 e seguenti prevedono una serie di norme per l'ampliamento e la ristrutturazione del servizio tecnico-ispettivo, secondo un ruolo organico fissato nella tabella di cui all'allegato II del disegno di legge.

L'articolo 90 precisa le funzioni del servizio tecnico-ispettivo, le quali sono rivolte soprattutto al controllo della gestione delle imprese, alla verifica dei bilanci, all'acquisizione dei dati per la valutazione della congruità delle tariffe, oltre che all'esercizio dei normali compiti ispettivi già affidati al servizio dalla legislazione vigente ed in particolare dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990.

È da sottolineare che, come è stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 89, alla sopportazione dell'onere derivante dall'aumento della dotazione organica dovranno concorrere anche le imprese di assicurazione, attraverso l'aumento del contributo di vigilanza già attualmente versato sulla base dell'articolo 67 del testo unico sulle assicurazioni

private, più volte citato. Tale contributo viene infatti elevato dall'attuale misura dell'1 per mille al 2 per mille dei premi incassati dalle imprese in ciascun esercizio.

Le Commissioni riunite condividono ampiamente la giusta preoccupazione del Governo in ordine alla inadeguatezza, di fronte alle accresciute dimensioni nel settore assicurativo, dell'attuale dotazione organica del Servizio tecnico-ispettivo di vigilanza ai fini dell'espletamento dei complessi compiti di istituto e non hanno, quindi, osservazioni da presentare su questa parte del disegno di legge.

Nell'adempimento dei suoi nuovi compiti il Ministero dell'industria dovrà in particolare vigilare sulla esecuzione dei piani di risanamento e dei piani di finanziamento, imposti, nei casi previsti, alle imprese in stato di non regolare funzionamento; esso dovrà altresì vigilare sullo stato di solvibilità generale delle imprese aventi la propria sede legale in Italia nonchè di quelle imprese, aventi la propria sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea, le quali, usufruendo delle disposizioni agevolative per esse previste dal precedente articolo 52, si siano poste, per quanto concerne il controllo dello stato di solvibilità in relazione all'attività svolta nel territorio comunitario, sotto la vigilanza delle Autorità italiane (artt. 64 e 65); una migliore formulazione del testo dell'articolo 65 è stata proposta dalle Commissioni riunite, senza tuttavia che il contenuto della stessa, che riprende quanto disposto dalla direttiva comunitaria, risulti sostanzialmente modificato).

Nel quadro delle nuove norme dirette a rendere più attiva e penetrante l'azione di vigilanza delle imprese, si collocano, altresì, gli articoli 66 e 67 del disegno di legge. L'articolo 66, nel confermare gli attuali obblighi delle imprese in ordine al bilancio ed ai libri e registri contabili (libri e registri per i quali le Commissioni riunite propongono la generalizzazione dell'obbligo di vidimazione), dispone che le imprese debbono allegare al bilancio un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce.

L'introduzione di questo obbligo risponde ad un duplice scopo: da un lato esso dà all'Autorità di vigilanza uno strumento ulteriore per il controllo sulla solvibilità dell'impresa e, dall'altro, esso costituisce la base per permettere alla stessa autorità di rilasciare il cosiddetto certificato di solvibilità necessario alle imprese per poter essere ammesse ad operare in altri Stati membri della CEE (art. 66).

L'articolo 67, a sua volta, dispone che il bilancio delle imprese deve essere accompagnato dalla relazione di una società di revisione, la quale certifichi la corrispondenza del bilancio stesso e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili nonchè l'osservanza delle norme di legge in materia. L'anzidetto obbligo riguarda anche le società e gli enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e, quindi, anche le società non quotate in borsa. Il disegno di legge limita, in realtà, l'obbligo di certificazione del bilancio alle sole imprese esercenti le assicurazioni R.C. Auto, crediti e cauzioni, ma le Commissioni riunite, nell'esprimere il loro pieno accordo su questa ulteriore misura di controllo, ne hanno proposto l'estensione a tutte le imprese di assicurazione. Si tratta di una rilevante novità, che comporta l'assoggettamento di tutto il settore assicurativo al principio della certificazione dei bilanci, introdotto recentemente nel nostro diritto societario. È questa un'altra prova della volontà congiunta del Governo e delle Commissioni riunite di portare avanti una seria politica di moralizzazione del settore assicurativo e di evitare, quindi, il ripetersi di situazioni deprecabili, che tanto scompenso portano ai lavoratori del settore, agli assicuratori, alle vittime di incidenti ed a tutto il mercato nazionale.

Se le società di revisione (tra i cui amministratori dovrebbe sempre figurare almeno un attuario, come suggeriscono le Commis-

sioni riunite) riterrà di non poter rilasciare la certificazione, essa dovrà esporne analiticamente i motivi nella relazione, dando di ciò informazione al Ministero dell'industria, il quale potrà così predisporre i suoi strumenti conoscitivi e di indagine onde porre in essere tutte le misure appropriate nei confronti dell'impresa che si trova in posizione irregolare. Nel caso che tra gli amministratori della società di revisione non sia compreso un attuario, la relazione elaborata dalla stessa dovrà essere a sua volta corredata con la relazione di un attuario.

Naturalmente, per le società quotate in borsa e, quindi, soggette al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, la nuova disciplina non sostituisce, ma si aggiunge a quella stabilita dal citato decreto presidenziale, per quanto da questo non previsto.

I compiti di vigilanza del Ministero dell'industria si completano poi con i normali poteri, già oggi previsti, di ispezione e di richieste di notizie e di dati (art. 68), nonchè di controllo del materiale pubblicitario (art. 69).

In caso di contratti stipulati in violazione di legge, l'articolo 70 conferma l'attuale regime sanzionatorio di annullabilità e risolubilità.

La procedura di trasferimento del portafoglio è regolata dall'articolo 71, in conformità delle disposizioni dettate su questo punto dalla direttiva comunitaria. Condizione essenziale affinchè tale trasferimento possa avvenire è che l'impresa cessionaria disponga di attività patrimoniali sufficienti per la copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità, nell'ammontare che risulterà a trasferimento avvenuto.

Sempre per quanto riguarda il trasferimento di portafoglio, per le imprese praticanti il ramo R.C. auto restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonchè nell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, così come convertito dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Le Commissioni riunite propongono di integrare l'articolo 71 con un nuovo comma finale, tendente alla salvaguardia dei rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento del portafoglio. A tal fine, si suggerisce di fare esplicito richiamo nel testo dell'articolo 2112 del codice civile, eliminando così ogni possibile dubbio sull'applicabilità di tale disposizione nei casi di trasferimenti, anche parziali, di portafogli assicurativi, i quali comportano sempre un ridimensionamento dell'attività dell'impresa cedente.

Il successivo articolo 72 prende in esame l'ipotesi di fusione di imprese, distinguendo il caso in cui la fusione dia luogo alla costituzione di una nuova impresa dal caso di fusione per incorporazione. Per agevolare le operazioni di fusione e di concentrazione una disposizione transitoria (art. 82), dispone che le fusioni e le concentrazioni di aziende assicurative mediante apporto di portafoglio effettuate entro tre anni dall'entrata in vigore della nuova legge, saranno soggette all'imposta di registro, a quella ipotecaria ed alla tassazione sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 100 mila. Inoltre i redditi e le plusvalenze emergenti da tali operazioni non saranno assoggettabili, alle condizioni previste dallo stesso articolo 82, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta locale sui redditi, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della società incorporante o risultante dalla fusione o cessionaria nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o portati a capitale.

Si deve al riguardo sottolineare che operazioni di fusione e di concentrazione potranno essere rese necessarie dalle difficoltà in cui potranno venirsi a trovare le imprese economicamente meno attrezzate in presenza dei nuovi oneri finanziari imposti dalla nuova legge. Di qui, l'opportunità di agevolare tali operazioni sul piano tributario, riprendendo disposizioni già più volte adottate in via generale per la stessa finalità.

Anche la disposizione dell'articolo 82 rientra quindi in quel più vasto disegno di ri-

strutturazione e di rafforzamento del mercato assicurativo italiano che il disegno di legge persegue.

L'articolo 73 del disegno di legge detta, infine, disposizioni per la liquidazione coatta amministrativa delle imprese, confermando sostanzialmente, come già si è detto, la regolamentazione vigente. La sola innovazione di rilievo riguarda il privilegio accordato ai crediti per indennizzi relativi a sinistri verificatisi entro i 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione ed ai crediti corrispondenti alle frazioni di premio relative al rischio non corso. Tale privilegio si esercita attualmente sulle attività mobiliari costituenti le cauzioni, mentre in futuro — con il venir meno delle cauzioni — si eserciterà su tutte le attività mobiliari dell'impresa che alla data del decreto di liquidazione risulteranno iscritte nel registro di cui al precedente articolo 32, e cioè su tutte le attività mobiliari destinate dall'impresa stessa alla copertura delle riserve tecniche.

Per risolvere, poi, definitivamente una questione insorta in sede di applicazione della normativa vigente, il disegno di legge contiene una disposizione (art. 74) che attribuisce espressamente al Ministero dell'industria il potere di dichiarare la liquidazione coatta amministrativa anche di quelle imprese che, non essendo state regolarmente autorizzate all'esercizio delle assicurazioni, operano di fatto in aperta violazione della normativa assicurativa. Il riferimento alla situazione venutasi a creare nel nostro mercato per effetto dell'illecita attività assicurativa svolta in questi ultimi anni da società di mutuo soccorso è, a questo punto, di tutta evidenza.

Norme particolari, che istituiscono un sistema di collaborazione permanente con le Autorità di vigilanza degli Stati membri della Comunità economica europea e che si sostanziano in scambi di informazione, di dati e di pareri, nonchè nell'espletamento di una attività continua di assistenza nei confronti di altre autorità comunitarie, sono infine disposte dagli articoli 75 e 76.

Su tali norme le Commissioni riunite non hanno formulato particolari osservazioni.

* * *

VI) Le disposizioni transitorie e finali, che esauriscono il contenuto del disegno di legge, fissano al 31 luglio 1978, conformemente a quanto previsto dalla direttiva comunitaria, l'obbligo per le imprese di assicurazione operanti sul nostro mercato di adeguarsi alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia (art. 77).

Al riguardo, vi è da osservare che il ritardo con il quale viene data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva comunitaria ha portato il mercato assicurativo italiano ormai praticamente a ridosso del termine entro il quale diverrà operante in tutti i nove paesi della Comunità l'obbligo di costituzione del margine di solvibilità.

Il periodo transitorio di cinque anni intercorrente tra la pubblicazione della direttiva e l'entrata in vigore del nuovo regime delle garanzie finanziarie si è quasi completamente esaurito senza essere stato utilizzato dalle imprese di assicurazione per adeguare nel frattempo le proprie strutture finanziarie ai nuovi oneri. Per attenuare in qualche modo gli effetti di questo stato di fatto, le Commissioni riunite hanno, quindi, proposto di inserire, tra il secondo e il terzo comma dell'articolo 77, una nuova disposizione, non prevista dalla direttiva, secondo la quale la possibilità di proroga del termine per la costituzione del margine di solvibilità, prevista dal secondo comma, potrà sempre giovare a favore delle piccole e medie imprese che si costituiscano in consorzio per le finalità previste dalle leggi n. 374 e 377 del 1976. La costituzione del consorzio verrebbe così ad essere equiparata, ai fini della concessione del termine di cui sopra, alla presentazione del piano di risanamento, cui soltanto potrebbe essere subordinata, secondo il preciso disposto della direttiva comunitaria ripreso nel secondo comma dell'articolo 77, la concessione del termine stesso.

In mancanza di applicazione delle misure derogatorie di cui sopra, le imprese, quando domandino una estensione della loro attività a nuovi rami o a nuovi territori, dovranno

dare la prova di essersi adeguate al momento della domanda, anche se prima del termine del 31 luglio 1978, al nuovo regime finanziario previsto in materia di margine di solvibilità (art. 78); in contropartita, tale adeguamento darà diritto alle imprese stesse di ottenere, conformemente alle condizioni previste dal successivo articolo 79, lo svincolo delle cauzioni costituite secondo la normativa attualmente in vigore.

Il mancato adeguamento delle imprese di assicurazione alle disposizioni relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia espone le stesse, qualora siano decorsi i termini indicati negli articoli 77 e 78, alla revoca dell'autorizzazione (art. 80).

L'indicazione delle norme del testo unico sulle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e delle altre leggi speciali che continueranno a restare in vigore anche dopo l'approvazione del disegno di legge è contenuta negli articoli 83 e 86.

Di notevole importanza, come già accennato laddove si è trattato del regime delle riserve tecniche, è il nuovo articolo 84 proposto dalle Commissioni riunite. Dal momento che le cessioni in riassicurazione hanno una diretta influenza sia sull'adempimento degli obblighi relativi alla copertura delle riserve tecniche (possibilità di portare a copertura i crediti verso i riassicuratori) sia sulla determinazione del margine di solvibilità (riduzione proporzionale del margine), le Commissioni riunite ritengono necessario, ad evitare possibili manovre di comodo, che sia affidato al Ministero il compito di valutare sommariamente la solvibilità delle compagnie riassicuratrici con sede in Paesi terzi rispetto alla Comunità economica europea, alle quali le imprese di assicurazione operanti sul nostro mercato cedono rischi. In caso di valutazione negativa la riassicurazione non viene vietata — ostando al divieto precisi impegni internazionali sottoscritti anche in sede OCSE — ma della stessa non viene tenuto conto ai fini della copertura delle riserve tecniche ed ai fini dell'abbattimento del margine di solvibilità.

Le disposizioni relative alla definizione dell'unità di conto europea ed alla nozione di localizzazione delle attività, alla determinazione annuale del controvalore in lire italiane della suddetta unità di conto ed alla ultrattività delle autorizzazioni amministrative rilasciate alle imprese già operanti (articoli 81, 85 e 87) non danno luogo a particolari osservazioni.

Le Commissioni riunite si sono invece soffermate sulle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 88.

Nessuna osservazione è stata fatta sul termine di decorrenza per l'applicazione delle norme relative alla certificazione dei bilanci delle società, di cui all'articolo 67, mentre si è ritenuto opportuno di proporre una integrazione alla disposizione relativa all'attuazione della nuova disciplina stabilita dall'articolo 31 in tema di copertura delle riserve tecniche, fissando alle imprese il termine del 1985 per adeguare l'intero importo delle proprie riserve alle nuove disposizioni in materia. Come si è già detto, queste ultime disposizioni si rendono applicabili, anno per anno, a partire dall'anno 1977, sugli incrementi annuali delle riserve; ma con l'esercizio 1975 l'intero ammontare delle riserve tecniche dovrà trovarsi investito in beni rientranti nelle categorie indicate dall'articolo 31.

Da ultimo, le Commissioni riunite hanno suggerito una modifica all'allegato I, lettera A, contenente la classificazione dei rami di assicurazione e dei rischi compresi in ciascun ramo. Tale classificazione, come si è già avvertito, è di estrema importanza perchè delimita la sfera di applicazione della nuova normativa e, al tempo stesso, stabilisce il concreto contenuto dell'autorizzazione amministrativa rilasciata per l'esercizio dei singoli rami di assicurazione.

L'esercizio di più rami può poi essere raggruppato sotto un'unica autorizzazione amministrativa, secondo i criteri indicati nella lettera *B* dello stesso allegato I, come pure essere esteso alla copertura dei rischi accessori secondo le definizioni fornite dalla lettera *C*.

Nel punto 14 della suddetta lettera *A* viene menzionato il ramo delle assicurazioni del

credito e vengono di seguito elencate alcune sottocategorie nelle quali normalmente si estrinseca la copertura assicurativa fornita sulla base dell'autorizzazione all'esercizio del ramo credito. Ai fini di una maggiore chiarezza, le Commissioni riunite propongono di modificare la dizione relativa alla prima delle suddette sottocategorie, in modo da fare chiaramente apparire che il rischio garantito deve essere costituito dalle perdite patrimoniali derivanti dall'altrui insolvenza.

Sull'allegato II, che stabilisce il nuovo ruolo tecnico-ispettivo della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo presso il Ministero dell'industria, le Commissioni riunite hanno espresso il loro parere favorevole, senza proporre modificazioni al testo presentato.

* * *

La larghissima maggioranza delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge riproduce, come più volte detto, analoghe disposizioni della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea del 24 luglio 1973, notificata al Governo italiano il 31 luglio successivo.

La potestà discrezionale del legislatore italiano si trova, quindi, per questa circostanza, notevolmente ridotta; d'altra parte, come si è più volte sottolineato, il Governo è sollecitato a promuovere l'adozione del presente disegno di legge dagli impegni comunitari a suo tempo sottoscritti e, in particolare, dal disposto dell'articolo 189 del trattato CEE. Inoltre, occorre sottolineare che, indipendentemente dalle suesposte motivazioni di carattere internazionale, il disegno di legge apporta effettivamente un notevole contributo positivo al riordinamento del sistema assicurativo italiano, che deve realizzarsi sulla base di una maggiore solidità finanziaria delle imprese e di una più penetrante ed efficiente vigilanza governativa.

All'una ed all'altra di queste esigenze il disegno di legge, con le modifiche e gli emendamenti proposti dalle Commissioni riunite, sembra rispondere pienamente.

Le Commissioni hanno potuto approvare il disegno di legge con sollecitudine, grazie al lavoro intenso compiuto in numerose riunioni e incontri informali con la partecipazione dei rappresentanti dei gruppi politici, delle categorie interessate e del Ministero competente. Tale lavoro è stato indispensabile, trattandosi di materia estemamente complessa e di un disegno di legge di notevole ampiezza.

Naturalmente, tenuto anche conto di quanto sopra, la formulazione di alcune disposizioni potrà presentare talvolta qualche imperfezione, sia dal punto di vista tecnico-legislativo, sia magari anche dal punto di vista sostanziale.

Comunque va ricordato che la nuova disciplina contribuisce in modo notevole all'ammodernamento del sistema assicurativo italiano, evitando i pericoli sia di invasione del mercato da parte degli operatori stranieri — che dovranno in ogni caso sottostare alla regolamentazione prevista per le imprese nazionali — sia di situazioni di privilegio per i grandi gruppi; la nuova disciplina europea favorirà piuttosto le imprese gestite nel rispetto dei sani princìpi della tecnica assicurativa.

Per queste considerazioni il relatore, in conformità al parere sostanzialmente favorevole delle Commissioni riunite al disegno di legge, ne propone l'approvazione, raccomandando agli onorevoli colleghi di voler far proprie tutte le modificazioni proposte allo stesso dalle suddette Commissioni.

de' Cocci, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

22 febbraio 1977

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(*Obiettivo e campo di applicazione della legge*)

Sono soggette alle disposizioni della presente legge le imprese che esercitano nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami indicati nel punto A della tabella allegato I.

Art. 2.

(*Imprese ed enti non soggetti alle disposizioni della legge*)

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) alle amministrazioni pubbliche;

b) agli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro;

c) all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie, nonchè agli altri enti, casse, fondi e gestioni speciali istituiti per le varie forme di previdenza e assistenza sociale, previste dalla legge, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali;

d) alle associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite a norma della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, nu-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(*Obiettivo e campo di applicazione della legge*)

Sono soggette alle disposizioni della presente legge le imprese che esercitano nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami indicati nel punto A della tabella di cui all'allegato I.

Art. 2.

(*Imprese ed enti non soggetti alle disposizioni della legge*)

Identico:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

(Segue: *Testo del Governo*)

mero 2479, entrambi convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata dall'articolo 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303;

e) alle società di mutua assicurazione, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

previsione nello statuto delle possibilità di procedere ad un richiamo di contributi;

esclusione dell'esercizio dell'assicurazione di responsabilità civile, salvo che si tratta di garanzia accessoria ai sensi del punto *c*) della tabella allegata, e delle assicurazioni del credito e delle cauzioni;

ammontare annuo dei contributi riscossi, in dipendenza delle operazioni di assicurazione contro i danni, in misura in lire italiane non eccedente il controvalore di un milione di unità di conto europea;

provenienza da parte dei soci di almeno la metà dei contributi riscossi per operazioni di assicurazione contro i danni;

f) alle stesse società di mutua assicurazione che abbiano stipulato con un'impresa della stessa natura, avente la sede legale in Italia, una convenzione che preveda la riassicurazione integrale dei contratti da essa sottoscritti o la sostituzione dell'impresa cessionaria all'impresa cedente per l'esecuzione degli impegni risultanti dai suddetti contratti. L'impresa cessionaria è soggetta alla presente legge e la convenzione deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

g) alle società di mutuo soccorso costituite a norma della legge 15 aprile 1886, numero 3818;

h) alla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi riconosciuta con regio decreto 16 ottore 1934, n. 2047.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

e) alle società di mutua assicurazione, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

previsione nello statuto delle possibilità di procedere ad un richiamo di contributi;

esclusione dell'esercizio dell'assicurazione di responsabilità civile, salvo che si tratti di garanzia accessoria ai sensi del punto C della tabella di cui all'allegato I, e delle assicurazioni del credito e delle cauzioni;

ammontare annuo dei contributi riscossi, in dipendenza delle operazioni di assicurazione contro i danni, in misura in lire italiane non eccedente il controvalore di un milione di unità di conto europea;

provenienza da parte dei soci di almeno la metà dei contributi riscossi per operazioni di assicurazione contro i danni;

f) alle stesse società di mutua assicurazione che abbiano stipulato con un'impresa della stessa natura, avente la sede legale in Italia, una convenzione che preveda la riassicurazione integrale dei contratti da essa sottoscritti o la sostituzione dell'impresa cessionaria all'impresa cedente per l'esecuzione degli impegni risultanti dai suddetti contratti. L'impresa riassicuratrice cessionaria è soggetta alla presente legge e la convenzione deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

g) *identica*;

h) *identica*.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

(*Norme applicabili alle società od imprese non soggette alla presente legge*)

Alle società di mutua assicurazione di cui al secondo comma, lettere *e*) ed *f*) del precedente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni contro i danni contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Le misure del fondo di garanzia previste dall'articolo 38 del predetto testo unico e quelle della cauzione minima globale prevista dall'articolo 40, primo comma, dello stesso testo unico sono tuttavia ridotte alla metà.

Qualora le società di mutua assicurazione di cui al secondo comma, lettera *e*), del precedente articolo operino in un solo comune e abbiano un incasso annuo di contributi non superiore a 10 milioni di lire per ciascun ramo esercitato, con un massimo di 50 milioni complessivi per tutti i rami, le misure del predetto fondo di garanzia e della cauzione minima sono ridotte ad un decimo di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 38 e 40 citati.

Le società di mutuo soccorso, di cui alla lettera *g*) del precedente articolo, possono esercitare attività assicurativa solo nei limiti e con le modalità previsti da leggi speciali successive alla presente legge.

Art. 4.

(*Assicurazioni escluse dal campo di applicazione della legge*)

La presente legge non riguarda le assicurazioni dei danni alla persona praticate dal-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 3.

(*Norme applicabili alle società od imprese non soggette alla presente legge*)

Alle società di mutua assicurazione di cui al secondo comma, lettere *e*) ed *f*) del precedente articolo, in attesa della nuova disciplina legislativa, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni contro i danni contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. Le misure del fondo di garanzia previste dall'articolo 38 del predetto testo unico e quelle della cauzione minima globale prevista dall'articolo 40, primo comma, dello stesso testo unico sono ridotte alla metà.

Qualora le società di mutua assicurazione di cui al secondo comma, lettera *e*), del precedente articolo operino in un solo comune e abbiano un incasso annuo di contributi non superiore a 10 milioni di lire per ciascun ramo esercitato, con un massimo di 50 milioni complessivi per tutti i rami, le misure del predetto fondo di garanzia e della cauzione minima sono ridotte ad un decimo di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 38 e 40 citati nel comma precedente.

Le società di mutuo soccorso, di cui alla lettera *g*) del precedente articolo, possono esercitare attività assicurativa solo nei limiti e con le modalità previsti da leggi speciali da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(*Assicurazioni escluse dal campo di applicazione della legge*)

La presente legge non si applica alle assicurazioni dei danni alla persona praticate

(Segue: *Testo del Governo*)

le imprese che esercitano le assicurazioni sulla durata della vita umana in via complementare a queste ultime.

Essa non riguarda del pari le assicurazioni dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonchè ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavoro all'estero, assunte e gestite dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi della legge 28 febbraio 1967, n. 131, e successive modificazioni.

Art. 5.

(*Specie di società che possono esercitare le assicurazioni*)

Salvo quanto previsto dalle norme speciali per le associazioni agrarie di mutua assicurazione, le società che si costituiscono in Italia e che hanno per oggetto l'esercizio sul territorio della Repubblica delle assicurazioni di cui all'articolo 1 debbono assumere la forma di società per azioni, di società cooperativa a responsabilità limitata o di società di mutua assicurazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile.

Le società di cui al precedente comma debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio dell'attività assicurativa, riassicurativa e di capitalizzazione e delle operazioni connesse a tali attività, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale.

È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che si propongono di esercitare attività assicurativa esclusivamente all'estero.

Art. 6.

(*Contratti da comprendersi nel portafoglio italiano ed in quello estero*)

Agli effetti delle disposizioni della presente legge i contratti di assicurazione stipulati

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

in via complementare a quelle sulla durata della vita umana.

Essa non si applica del pari alle assicurazioni dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi nonchè ai prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero ed all'esecuzione di lavoro all'estero, assunte e gestite dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 5.

(*Specie di società che possono esercitare le assicurazioni*)

Salvo quanto previsto dalle norme speciali per le associazioni agrarie di mutua assicurazione e salvo quanto previsto dall'articolo 1883 del codice civile e per quanto attiene gli istituti di diritto pubblico, le società che si costituiscono in Italia e che hanno per oggetto l'esercizio sul territorio della Repubblica delle assicurazioni di cui all'articolo 1 debbono assumere la forma di società per azioni, di società cooperativa a responsabilità limitata o di società di mutua assicurazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile.

Le società e gli istituti di cui al precedente comma debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio dell'attività assicurativa, riassicurativa e di capitalizzazione e delle operazioni connesse a tali attività, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale.

Identico.

Art. 6.

(*Contratti da comprendersi nel portafoglio del lavoro diretto italiano ed in quello del lavoro diretto estero*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

nel territorio della Repubblica e quelli stipulati all'estero in regime di libertà di prestazione dalle imprese aventi la sede legale in Italia e dalle rappresentanze in Italia di imprese aventi la sede legale all'estero debbono essere dalle stesse compresi nel portafoglio italiano.

Debbono essere compresi nel portafoglio estero i contratti stipulati all'estero da imprese con sede legale in Italia attraverso proprie sedi secondarie costituite in Stati esteri.

TITOLO II

CONDIZIONI DI ACCESSO

CAPO I

Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica

Art. 7.

(*Autorizzazione*)

Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono esercitare le assicurazioni di cui all'articolo 1 debbono essere a ciò preventivamente autorizzate.

L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Essa è valida per l'intero territorio nazionale.

Art. 8.

(*Contenuto dell'autorizzazione*)

L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più dei rami indicati al punto *A* della

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

TITOLO II

CONDIZIONI DI ACCESSO

CAPO I

Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica

Art. 7.

(*Autorizzazione*)

Identico.

L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni. Essa è valida per l'intero territorio nazionale.

Art. 8.

(*Contenuto dell'autorizzazione*)

L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più dei rami indicati al punto *A* della

(Segue: *Testo del Governo*)

tabella allegato I. Nel caso in cui comprenda contemporaneamente uno o più dei gruppi di rami indicati al punto *B* della stessa tabella, essa è rilasciata per ciascun gruppo sotto la denominazione ivi indicata per il gruppo stesso.

L'autorizzazione copre tutti i rischi rientranti nei rami cui si riferisce, quali previsti al punto *A* della tabella allegato I, nonchè i rischi accessori. Si considerano accessori i rischi compresi in altri rami quando ricorrono le condizioni indicate al punto *C* della suddetta tabella.

Le imprese possono richiedere che l'autorizzazione sia limitata soltanto ad una parte dei rischi che rientrano nei singoli rami.

Art. 9.

(*Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione*)

Per ottenere l'autorizzazione, le imprese debbono farne domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di società per azioni o di società cooperative, o un fondo di garanzia, se si tratta di società di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'articolo seguente.

L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Lo statuto deve indicare i singoli rami di assicurazione che l'impresa intende esercitare, se l'impresa eserciterà oltre alle assicurazioni dirette anche la riassicurazione e se intende operare solamente nel territorio della Repubblica o anche all'estero;

2) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'Ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

tabella di cui all'allegato I. Nel caso in cui comprenda contemporaneamente uno o più dei gruppi di rami indicati al punto *B* della stessa tabella, essa è rilasciata per ciascun gruppo sotto la denominazione ivi indicata per il gruppo stesso.

L'autorizzazione copre tutti i rischi rientranti nei rami cui si riferisce, quali previsti al punto *A* della tabella di cui all'allegato I, nonchè i rischi accessori. Si considerano accessori i rischi compresi in altri rami quando ricorrono le condizioni indicate al punto *C* della suddetta tabella.

Identico.

Art. 9.

(*Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione*)

Identico.

Identico:

1) *identico;*

2) *identico;*

(Segue: *Testo del Governo*)

3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e delle persone preposte alla direzione generale, con le indicazioni atte a consentire l'accertamento della loro idoneità alla carica;

4) un programma dell'attività che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'articolo 12, e accompagnato dalle relazioni di cui all'articolo 13.

L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 10.

(*Misura del capitale o del fondo di garanzia*)

Il capitale delle società per azioni e delle società cooperative e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:

lire 500 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai nn. 10), 11), 12), 13), 14) e 15) del punto *A* della tabella allegato I;

lire 375 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 16) del punto *A* della suddetta tabella;

lire 250 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai nn. 9) e 17) del punto *A* della suddetta tabella.

Fino all'ammontare minimo indicato nel comma precedente, il capitale od il fondo di garanzia deve essere interamente costituito con conferimenti in danaro ed essere interamente versato.

Se l'autorizzazione comprende più rami di assicurazione si ha riguardo, per l'appli-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e delle persone preposte alla direzione generale, con le indicazioni comprovanti la idoneità alla carica;

4) *identico.*

Identico.

Art. 10.

(*Misura del capitale o del fondo di garanzia*)

Il capitale delle società per azioni e delle società cooperative e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:

lire 1.000 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai nn. 10), 11), 12), 13), 14) e 15) del punto *A* della tabella allegato I;

lire 750 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 16) del punto *A* della suddetta tabella;

lire 500 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai nn. 9) e 17) del punto *A* della suddetta tabella.

Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà dei limiti fissati nel comma precedente.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

cazione del presente articolo, al solo ramo per il cui esercizio è richiesto il capitale o il fondo di garanzia di importo più elevato.

Art. 11.

(*Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione*)

Il limite individuale per le quote o le azioni sociali delle società cooperative costituite per l'esercizio delle assicurazioni è di lire 16 milioni, ferme restando per le persone giuridiche le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostituito dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Art. 12.

(*Programma di attività*)

Il programma di attività deve indicare:

1) i rischi che l'impresa intende garantire;

2) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati;

3) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale ovvero, per le società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia;

4) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, e della organizzazione agenziale e produttiva, nonchè i mezzi finanziari di cui l'impresa dispone, in eccedenza al capitale sociale o al fondo di garanzia, per far fronte a tali spese. Il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi:

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 11.

(*Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione*)

Il limite individuale per le quote o le azioni sociali delle società cooperative costituite per l'esercizio delle assicurazioni è di lire 16 milioni: tale limite non si applica alle persone giuridiche per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostitutivo di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Art. 12.

(*Programma di attività*)

Identico:

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico.*

Identico:

(Segue: *Testo del Governo*)

5) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, ed in particolare quelle relative alle spese generali correnti e all'ammontare delle provvigioni;

6) le previsioni relative al gettito dei premi o dei contributi, tenendo conto in particolare delle possibilità operative offerte dal mercato;

7) le previsioni relative all'ammontare dei sinistri da pagare e da iscrivere a riserva, comprese le spese di liquidazione;

8) la prevedibile situazione di tesoreria;

9) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura degli impegni e del margine di solvibilità di cui agli articoli 34 e seguenti.

Al programma di attività debbono essere allegate le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni.

La presentazione delle condizioni generali e speciali di polizza e delle tariffe non è richiesta per l'autorizzazione all'assicurazione dei rischi compresi nei rami di cui ai nn. 4), 5), 6), 7) ed 11) del punto *A* della tabella allegato I. Essa non è altresì necessaria per l'autorizzazione all'assicurazione dei rischi di cui al n. 12) dello stesso punto *A* della predetta tabella, ad esclusione dei rischi di responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di natanti per i quali sussiste obbligo di assicurazione a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990. La presentazione delle tariffe non è — infine — richiesta per l'autorizzazione all'assicurazione dei rischi compresi nei nn. 14) e 15) del punto *A* della tabella allegato I.

Resta fermo quanto disposto dalla citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, in merito alla preventiva approvazione delle condizioni generali di polizza e delle tariffe relative al-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

5) *identico;*

6) *identico;*

7) *identico;*

8) *identico;*

9) *identico.*

Identico.

La presentazione delle condizioni generali e speciali di polizza e delle tariffe non è richiesta per l'autorizzazione all'assicurazione dei rischi compresi nei rami di cui ai nn. 4), 5), 6), 7) ed 11) del punto *A* della tabella allegato I. Essa non è altresì necessaria per l'autorizzazione all'assicurazione dei rischi di cui al n. 12) dello stesso punto *A* della predetta tabella, ad esclusione dei rischi di responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di natanti per i quali sussiste obbligo di assicurazione a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990. La presentazione delle tariffe non è richiesta per l'autorizzazione all'assicurazione dei rischi compresi nei nn. 14) e 15) del punto *A* della tabella di cui all'allegato I.

Resta fermo quanto disposto dalla citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, nonchè dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modifica-

(Segue: *Testo del Governo*)

l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di determinate categorie di natanti. Resta altresì fermo l'obbligo della preventiva approvazione delle condizioni di polizza e delle tariffe stabilito dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e dell'articolo 13 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, per le assicurazioni contro i danni della grandine, della brina e del gelo stipulate da consorzi, associazioni e cooperative di produttori agricoli, in conformità delle disposizioni della predetta legge.

Art. 13.

(*Relazione tecnica*)

Il programma di attività deve essere accompagnato da una relazione tecnica nella quale debbono essere esposti i criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi.

Per l'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, le previsioni relative ai sinistri di cui al n. 7) dell'articolo precedente debbono essere effettuate tenendo conto della frequenza media e del costo medio dei sinistri per l'intero mercato, quali risultano dalle più recenti rilevazioni statistiche annuali di cui all'articolo 14 della predetta legge.

Art. 14.

(*Estensione dell'autorizzazione ad altri rami*)

Le imprese già autorizzate all'esercizio di uno o più rami indicati al punto *A* della tabella allegato I, che intendono estendere la loro attività ad altri rami ivi indicati, deb-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

zioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, in merito alla preventiva approvazione delle condizioni generali di polizza e delle tariffe relative all'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di determinate categorie di natanti. Resta altresì fermo l'obbligo della preventiva approvazione delle condizioni di polizza e delle tariffe stabilito dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e dell'articolo 13 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, numero 1241, per le assicurazioni contro i danni della grandine, della brina e del gelo stipulate da consorzi, associazioni e cooperative di produttori agricoli, in conformità delle disposizioni della predetta legge.

Art. 13.

(*Relazione tecnica*)

Identico.

Per l'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, le previsioni relative ai sinistri di cui al n. 7) del primo comma dell'articolo precedente debbono essere effettuate tenendo conto della frequenza media e del costo medio dei sinistri per l'intero mercato secondo i criteri di cui all'articolo 14 della predetta legge.

Art. 14.

(*Estensione dell'autorizzazione ad altri rami*)

Le imprese già autorizzate all'esercizio di uno o più rami indicati al punto *A* della tabella di cui all'allegato I, che intendono estendere la loro attività ad altri rami ivi

(Segue: *Testo del Governo*)

bono essere a ciò autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 7.

Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve dare la prova di disporre del margine di solvibilità di cui agli articoli 34 e seguenti e, qualora per l'esercizio di nuovi rami sia prescritta dall'articolo 40 una quota di garanzia più elevata di quella posseduta, di disporre di tale quota minima.

La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dall'ultimo bilancio approvato e da un programma di attività per l'esercizio dei nuovi rami per i quali viene richiesta l'estensione dell'autorizzazione, redatto in conformità di quanto stabilito dall'articolo 12.

La disposizione del primo comma si applica anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, intende estendere la sua attività ad altri rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata.

Art. 15.

(*Inizio delle operazioni*)

L'impresa non può iniziare le operazioni prima della pubblicazione del decreto di autorizzazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le autorizzazioni sono soggette alla tassa di concessione governativa prevista dal numero 80) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Art. 16.

(*Diniego dell'autorizzazione*)

L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati dagli articoli 5 e 9, primo comma, può essere negata:

a) se l'impresa non presenta i documenti indicati nel secondo comma dello stesso articolo 9 o li presenta in modo incompleto;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

indicati, debbono essere a ciò autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 7.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 15.

(*Inizio delle operazioni*)

Identico.

Le autorizzazioni sono soggette alla tassa di concessione governativa prevista dal numero 80) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Art. 16.

(*Diniego dell'autorizzazione*)

L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati dagli articoli 5 e 9, primo comma, non può essere concessa:

a) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

b) se l'impresa non prova di disporre effettivamente dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di cui al n. 4) del primo comma dell'articolo 12;

c) se le persone preposte all'amministrazione e alla gestione dell'impresa non risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di moralità necessari per l'espletamento delle funzioni loro affidate. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a svolgere gli accertamenti all'uopo occorrenti;

d) qualora il programma di attività non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nell'esame della domanda dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi rami.

Art. 17.

(*Modalità del diniego di autorizzazione*)

L'autorizzazione è negata con proprio decreto motivato, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da notificare all'impresa interessata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, completa di tutta la documentazione necessaria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non abbia comunicato la propria decisione alla impresa interessata, la domanda si intende respinta.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

b) *identica;*

c) se le persone preposte all'amministrazione e alla gestione dell'impresa abbiano riportato condanne per delitto contro la Pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio nonchè per alcuno dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di società e consorzi, delle vigenti disposizioni in materia tributaria e valutaria, e per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni;

d) *identica.*

Identico.

Art. 17.

(*Modalità del diniego di autorizzazione*)

L'autorizzazione è negata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto motivato, da notificare all'impresa interessata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione completa di tutta la documentazione necessaria.

Avverso la decisione è ammesso ricorso giurisdizionale.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 18.

(*Decadenza dell'autorizzazione*)

L'impresa decade dall'autorizzazione se non ha iniziato effettivamente l'esercizio delle assicurazioni entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di autorizzazione.

Trascorso l'anno, l'impresa non potrà iniziare le operazioni se non dopo aver ottenuto una nuova autorizzazione.

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

CAPO II

Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea

Art. 19.

(*Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio*)

Le imprese che hanno la sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni indicate nel precedente articolo 1 debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in Italia. Il rappresentante generale deve essere munito di un mandato, comprendente espressamente anche la facoltà di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonchè di stipulare e firmare i contratti e gli altri documenti relativi alle assicurazioni fatte nella Repubblica. Qualora la rap-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 18.

(*Decadenza dell'autorizzazione*)

Identico.

CAPO II

Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea

Art. 19.

(*Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio*)

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

presentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare, come proprio rappresentante, una persona fisica, munita di mandato comprendente i predetti poteri.

L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

1) copia in forma legale ed autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2506 del codice civile;

2) certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel territorio della Repubblica;

3) elenco nominativo degli amministratori;

4) certificato rilasciato dalle competenti autorità di vigilanza dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto *A* della tabella allegato I l'impresa è ammessa ad esercitare ed i rischi effettivamente assicurati;

5) certificato rilasciato dalle autorità di cui al numero 4), il quale attesti che l'impresa dispone della quota minima di garanzia, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 40 o del margine di solvibilità, calcolato a norma degli articoli 34 e seguenti, nel caso in cui tale margine sia più elevato della predetta quota. Il certificato deve altresì indicare l'ammontare dei mezzi finanziari dei quali l'impresa dispone in Italia per far fronte alle spese di cui all'articolo 20, primo comma, n. 2);

6) programma dell'attività che l'impresa intende esercitare nel territorio della Repubblica, contenente gli elementi di cui all'articolo seguente.

Il rappresentante generale deve possedere e mantenere per tutta la durata dell'in-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Identico:

1) *identico*;

2) *identico;*

3) elenco nominativo degli amministratori e dei responsabili della gestione;

4) certificato rilasciato dalle competenti autorità di vigilanza dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto *A* della tabella di cui all'allegato I l'impresa è ammessa ad esercitare ed i rischi effettivamente assicurati;

5) *identico;*

6) *identico.*

Il rappresentante generale deve essere in possesso per tutta la durata dell'incarico dei

(Segue: *Testo del Governo*)

carico i requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni affidategli, secondo quanto stabilito dall'articolo 16, primo comma, lettera *c*), per gli amministratori e le persone preposte alla gestione delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica.

Art. 20.

(*Programma di attività*)

Il programma di attività di cui al precedente articolo, terzo comma, n. 6, deve indicare, oltre a quanto previsto dall'articolo 12, numeri 1) e 2):

1) la situazione del margine di solvibilità dell'impresa;

2) le previsioni delle spese occorrenti per l'impianto sul territorio della Repubblica dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonchè l'indicazione dei mezzi finanziari di cui l'impresa dispone in Italia per far fronte a tali spese.

Il programma deve altresì indicare, con riguardo ai primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui ai numeri 5), 6), 7) ed 8) dell'articolo 12.

Agli effetti della valutazione del suddetto programma, si applicano le disposizioni contenute nel terzo, quarto e quinto comma dello stesso articolo 12 e nell'articolo 13.

Al programma di attività debbono essere allegati i bilanci e i conti profitti e perdite dell'impresa relativi ai tre ultimi esercizi o, se l'impresa esercita da meno di tre esercizi, quelli relativi agli esercizi già chiusi.

Art. 21.

(*Consultazioni sul programma di attività tra le autorità di vigilanza*)

Il programma di attività presentato dall'impresa a norma dell'articolo precedente è trasmesso dal Ministero dell'industria, del

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni affidategli, secondo quanto stabilito dall'articolo 16, primo comma, lettera *c*), per gli amministratori e le persone preposte alla gestione delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica.

Art. 20.

(*Programma di attività*)

Il programma di attività di cui al precedente articolo, terzo comma, n. 6), deve indicare, oltre a quanto previsto dall'articolo 12, comma primo, numeri 1) e 2):

1) *identico;*

2) *identico.*

Il programma deve altresì indicare, con riguardo ai primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui al comma primo, numeri 5), 6), 7) ed 8) dell'articolo 12.

Al programma di attività debbono essere allegate le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, terzo, quarto e quinto comma nonchè la relazione tecnica di cui all'articolo 13.

Debbono essere altresì allegati i bilanci e i conti profitti e perdite dell'impresa relativi ai tre ultimi esercizi o, se l'impresa esercita da meno di tre esercizi, quelli relativi agli esercizi già chiusi.

Art. 21.

(*Consultazioni sul programma di attività tra le autorità di vigilanza*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

commercio e dell'artigianato, con le sue osservazioni, alle competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, affinchè queste ultime esprimano il loro parere sul programma stesso.

Qualora le suddette autorità non rendano noto il loro parere entro tre mesi dall'avvenuto ricevimento dei documenti ad esse trasmessi, si considera che le medesime abbiano espresso parere favorevole.

Art. 22.

(*Disposizioni particolari per l'Associazione dei Lloyd's*)

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 19, l'Associazione dei Lloyd's di Londra può essere rappresentata in Italia da un unico rappresentante generale, il cui mandato deve, in particolare, comprendere il potere di essere citato in giudizio, nella sua qualità e con effetto nei confronti dei sottoscrittori interessati, per le controversie inerenti ad assicurazioni contratte sul territorio della Repubblica.

Per la predetta Associazione, l'obbligo di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 si considera assolto con la presentazione dei conti globali annui relativi alle operazioni di assicurazione, corredati dall'attestato che i certificati dei revisori dei conti sono stati forniti per ciascun sottoscrittore, in modo da provare che le obbligazioni sorte in seguito a tali operazioni sono interamente co-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 22.

(*Disposizioni particolari per l'Associazione dei Lloyd's*)

Identico.

Il rappresentante generale è tenuto a fornire, all'inizio di ogni anno, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'elenco dei sottoscrittori appartenenti alla suddetta Associazione, da lui rappresentati. Ogni modifica apportata a tale elenco deve immediatamente essere comunicata al predetto Ministero.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

perte dall'attivo. La documentazione sostitutiva deve essere tale da consentire una valutazione comparativa dello stato di solvibilità globale dell'associazione.

Art. 23.

(*Estensione dell'autorizzazione ad altri rami*)

Le imprese di cui al presente capo, già autorizzate all'esercizio di uno o più rami indicati al punto *A* della tabella allegato I, che intendono estendere la loro attività ad altri rami ivi indicati, debbono essere preventivamente autorizzate nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 7.

Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve:

a) presentare un programma di attività per l'esercizio dei nuovi rami, redatto in conformità di quanto stabilito dall'articolo 20;

b) presentare un certificato rilasciato dalle competenti autorità di vigilanza dello Stato in cui ha la propria sede legale, contenente l'attestazione e le indicazioni di cui all'articolo 19, terzo comma, nn. 4) e 5).

Il programma di attività deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13.

La disposizione del primo comma si applica anche nel caso previsto all'articolo 14, quarto comma.

Art. 24.

(*Rifiuto dell'autorizzazione*)

L'autorizzazione può essere rifiutata, oltre che nel caso in cui l'impresa non adempia, in tutto o in parte, alle condizioni di ac-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 23.

(*Estensione dell'autorizzazione ad altri rami*)

Le imprese di cui al presente capo, già autorizzate all'esercizio di uno o più rami indicati al punto *A* della tabella di cui all'allegato I, che intendono estendere la loro attività ad altri rami ivi indicati, debbono essere preventivamente autorizzate nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 7.

Identico:

a) *identica;*

b) *identica.*

Identico.

Identico.

Art. 24.

(*Diniego dell'autorizzazione*)

Identico:

(Segue: *Testo del Governo*)

cesso richieste dai precedenti articoli quando:

1) l'impresa non provi di disporre effettivamente in Italia dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di cui al n. 2) del primo comma dell'articolo 20;

2) il programma di attività, redatto in conformità dell'articolo 20, non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di un'impresa assicuratrice.

Ai fini della valutazione del programma di attività il Minitero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tiene conto del parere delle competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale.

Art. 25.

(*Altre norme applicabili*)

Le disposizioni contenute negli articoli 8, 15, 17 e 18 si applicano anche alle imprese di assicurazione di cui al presente capo.

CAPO III

Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea

Art. 26.

(*Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio*)

Le imprese, che hanno la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità eco-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

1) *identico;*

2) il programma di attività, redatto in conformità dell'articolo 20, non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di un'impresa assicuratrice;

3) il rappresentante generale non risulti in possesso dei requisiti di idoneità previsti nell'articolo 16, primo comma, lettera *c*).

Identico.

Art. 25.

(*Altre norme applicabili*)

Identico.

CAPO III

Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in un Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea

Art. 26.

(*Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

nomica europea e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni indicate nel precedente articolo 1, debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 7.

L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 19, nonchè del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal n. 3 del comma seguente. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 19, secondo comma, ultima parte.

L'impresa deve inoltre dare la prova:

1) di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato in cui ha la sede legale, in una delle forme indicate dall'articolo 5 o in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato l'assicurazione contro i danni in uno o più rami corrispondenti a quelli indicati nel punto *A* della tabella allegato I, per i quali richiede l'autorizzazione;

2) di possedere nel territorio della Repubblica attività per un ammontare almeno eguale all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'articolo 50. Nel computo di tali attività è incorporata la cauzione di cui al numero seguente;

3) di aver depositato, a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia una somma in numerario o in titoli almeno eguale alla metà delle attività indicate al numero precedente.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 19, nonchè del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal n. 3 del comma seguente. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 19, secondo comma, ultimo periodo.

Identico:

1) di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato in cui ha la sede legale, in una delle forme indicate dall'articolo 5 o in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato l'assicurazione contro i danni in uno o più rami corrispondenti a quelli indicati nel punto *A* della tabella di cui all'allegato I, per i quali richiede l'autorizzazione;

2) di possedere nel territorio della Repubblica attività per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'articolo 50 e di avere depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e prestiti, o presso la Banca d'Italia, una somma, in numerario o in titoli, uguale almeno alla metà del suddetto importo minimo.

(Segue: *Testo del Governo*)

Per poter ottenere l'autorizzazione l'impresa deve inoltre:

1) presentare insieme alla domanda i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 19, terzo comma;

2) obbligarsi a tenere presso la sede secondaria istituita nel territorio della Repubblica una contabilità specifica dell'attività esercitata nella Repubblica e a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati;

3) obbligarsi a costituire un margine di solvibilità in conformità di quanto previsto dall'articolo 50;

4) presentare un programma dell'attività che intende esercitare nel territorio della Repubblica, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 20;

5) fornire ogni altro documento richiesto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Al rappresentante generale si applica la disposizione contenuta nell'articolo 19 ultimo comma.

Per il vincolo delle attività depositate a titolo di cauzione ai sensi del terzo comma, n. 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 27 del Regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Art. 27.

(*Diniego dell'autorizzazione*)

L'autorizzazione può essere negata, oltre che nei casi indicati dall'articolo 24, quando non sia rispettato dallo Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica che intendono costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Identico:

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico;*

5) fornire ogni altro documento che possa ritenersi necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima, in base alla presente legge.

Identico.

Per il vincolo delle attività depositate a titolo di cauzione ai sensi del terzo comma, n. 2), si applicano le disposizioni dell'articolo 27 del Regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Art. 27.

(*Diniego dell'autorizzazione*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 28.

(*Estensione dell'attività a nuovi rami*)

Le imprese di cui al presente capo, che, essendo già autorizzate all'esercizio nel territorio della Repubblica di uno o più rami indicati nel punto *A* della tabella allegato I, intendono estendere la loro attività ad altri rami di assicurazione ivi indicati, debbono essere preventivamente autorizzate, nelle forme e con le modalità stabilite all'articolo 7.

Per ottenere l'autorizzazione all'estensione dell'esercizio l'impresa deve:

a) presentare un programma di attività relativo ai nuovi rami per i quali è richiesta l'autorizzazione, secondo quanto indicato nell'articolo 20;

b) dimostrare di essere in regola con le disposizioni sul margine di solvibilità di cui all'articolo 50;

c) dimostrare di disporre nel territorio della Repubblica di attività per un ammontare almeno pari all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'articolo 50, tenuto conto dei nuovi rami per i quali è richiesta l'estensione dell'autorizzazione, e di aver correlativamente adeguato il deposito cauzionale di cui all'articolo 26, terzo comma, n. 3.

Il programma di attività deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13 e dall'ultimo bilancio approvato.

La disposizione del primo comma si applica anche nel caso previsto dall'articolo 14, quarto comma.

Art. 29.

(*Altre norme applicabili*)

Le disposizioni contenute negli articoli 8, 15, 17 e 18 si applicano anche alle imprese di assicurazione di cui al presente capo.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 28.

(*Estensione dell'attività a nuovi rami*)

Le imprese di cui al presente capo, che, essendo già autorizzate all'esercizio nel territorio della Repubblica di uno o più rami indicati nel punto *A* della tabella di cui all'allegato I, intendono estendere la loro attività ad altri rami di assicurazione ivi indicati, debbono essere preventivamente autorizzate, nelle forme e con le modalità stabilite all'articolo 7.

Identico:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) dimostrare di disporre nel territorio della Repubblica di attività per un ammontare almeno pari all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'articolo 50, tenuto conto dei nuovi rami per i quali è richiesta l'estensione dell'autorizzazione, e di aver correlativamente adeguato il deposito cauzionale di cui all'articolo 26, terzo comma, n. 2).

Identico.

Identico.

Art. 29.

(*Altre norme applicabili*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO III

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

CAPO I

Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica

Art. 30

(*Riserve tecniche relative al portafoglio italiano*)

Le imprese hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano la riserva dei premi per i rischi che sono in corso alla fine di ogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenza degli esercizi successivi e quello delle annualità dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri. La riserva deve essere determinata sulla base dei premi lordi, dedotte soltanto le spese di acquisizione e le imposte e tasse a carico degli assicurati. In caso di ammortamento delle provvigioni corrisposte per l'acquisizione di contratti di durata poliennale è deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio.

Le imprese debbono inoltre costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora liquidati, nonchè alle relative spese di liquidazione.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

TITOLO III

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

CAPO I

Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica

Art. 30.

(*Riserve tecniche relative al portafoglio italiano*)

Identico.

Identico.

La riserva per rischi in corso deve essere calcolata, in linea di principio, secondo il metodo *pro rata temporis*. Il calcolo può tuttavia effettuarsi in misura forfettaria, se i risultati che ne derivano sono pressochè

(Segue: *Testo del Governo*)

È data facoltà di calcolare la riserva premi, quando essa non venga stabilita per ogni contratto, in misura media non inferiore al 35 per cento dei premi lordi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota è elevata alla misura minima del 40 per cento per i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed è ridotta alla misura minima del 15 per cento per i rischi di breve durata. Si considerano rischi di breve durata le assicurazioni a singolo viaggio di corpi di navi o di trasporti di merci e le assicurazioni la cui durata non ecceda i sei mesi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stabilire, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, modalità particolari per la determinazione delle riserve tecniche di cui ai precedenti commi relative alle assicurazioni dei danni causati dall'energia nucleare, alle assicurazioni del credito e a quelle delle cauzioni, indicate ai numeri 8, 14 e 15 del punto *A* della tabella allegato I.

Le imprese che esercitano le assicurazioni del credito, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare sono tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva dei premi per rischi in corso, per far fronte alle alee inerenti alla natura ciclica o catastrofale dei rischi assicurati.

I criteri per l'integrazione della predetta riserva sono stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto.

La suddetta integrazione si applica a decorrere dall'esercizio successivo all'anno di pubblicazione del decreto.

Le riserve tecniche di cui ai precedenti commi debbono essere costituite al lordo delle quote a carico dei riassicuratori.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

uguali a quelli ottenuti con il metodo analitico.

In tal caso la riserva premi non può essere inferiore al 35 per cento dei premi lordi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota è elevata alla misura minima del 40 per cento per i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed è ridotta alla misura minima del 15 per cento per i rischi di breve durata. Si considerano rischi di breve durata le assicurazioni a singolo viaggio di corpi di navi o di trasporti di merci e le assicurazioni la cui durata non ecceda i sei mesi.

Le imprese che esercitano le assicurazioni del credito, delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare sono tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva dei premi per rischi in corso, in relazione alla natura particolare dei rischi stessi.

I criteri per l'integrazione della predetta riserva sono stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto e l'integrazione deve essere costituita a decorrere dall'esercizio successivo alla pubblicazione del decreto. Con lo stesso decreto il Ministro può altresì stabilire per le assicurazioni di cui al precedente comma metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri.

Soppresso.

Soppresso.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 31.

(*Copertura delle riserve tecniche*)

Il bilancio delle imprese deve recare iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui all'articolo precedente, disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:

1) titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;

2) cartelle ed obbligazioni emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia;

3) annualità dovute dallo Stato italiano acquistate dalle imprese mediante cessione o surrogazione;

4) beni immobili situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche;

5) quote di società immobiliari, alle condizioni stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

6) mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati nel territorio della Repubblica;

7) mutui alle Regioni, comuni, province ed altri enti pubblici ed obbligazioni emesse da detti enti;

8) mutui ed altri finanziamenti a favore dell'edilizia convenzionata, economica e popolare;

9) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve tecniche a loro carico al netto delle partite debitorie;

10) depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti, presso le Casse di risparmio ordinarie o postali, o presso aziende ed istituti di credito;

11) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credi-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 31.

(*Copertura delle riserve tecniche*)

Identico:

1) depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

2) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti;

3) obbligazioni e titoli emessi da Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emerse per conto del Tesoro, obbligazioni emesse da Regioni, provincie e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali;

4) titoli emessi dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'articolo 41 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

5) titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonchè da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare ivi inclusa l'edilizia convenzionata;

6) annualità dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione;

(Segue: *Testo del Governo*)

to per le imprese di pubblica utilità, del Consorzio del credito per le opere pubbliche;

12) titoli azionari ed obbligazionari dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'EGAM, dell'IMI, del CCOOPP, dell'ICIPU, del Consorzio nazionale di credito agrario e di miglioramento e di società da questi controllate, nonchè di società per azioni nazionali quotate in borsa da almeno cinque anni;

13) titoli obbligazionari in valuta estera emessi da enti pubblici italiani o da organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, può consentire con specifica autorizzazione che alla copertura delle riserve tecniche siano assegnate anche attività diverse da quelle sopra indicate. In ogni caso le attività sotto indicate possono essere prese in considerazione, ai fini della copertura delle riserve tecniche, non oltre i seguenti limiti:

a) fino al 35 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche per le attività menzionate nel precedente n. 4. Tale aliquota può essere elevata fino al 40 per cento se gli immobili rispondono alle caratteristiche previste per l'edilizia economica e popolare o se gli stessi risultano ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

b) fino al 50 per cento del valore dei relativi immobili, per quanto riguarda i mutui ipotecari previsti al n. 6;

c) fino al 90 per cento del loro ammontare, per quanto riguarda i crediti indicati nel precedente n. 9;

d) fino al 15 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche, per quanto riguarda i titoli di cui al precedente n. 12;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

7) beni immobili, situati nel territorio della Repubblica, per le quote libere da ipoteche;

8) quote di società di capitale che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società al netto dei debiti ed a condizione che l'impresa detenga più della metà del capitale sociale;

9) mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi, debitamente accertato; tale limite può essere superato qualora il mutuo sia concesso a cooperative, o consorzi di cooperative, costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni;

10) mutui debitamente garantiti a comuni, provincie e regioni e ad altri enti pubblici;

11) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

12) titoli azionari od obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del CCOOPP, dell'ICIPU, e di società da questi controllate nonchè di società nazionali, escluse le società di assicurazione, le cui azioni siano quotate in borsa da almeno cinque anni, o il cui bilancio sia da almeno cinque anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, numero 136;

13) titoli obbligazionari in valuta estera emessi da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano, nonchè titoli azionari emessi da so-

(Segue: *Testo del Governo*)

e) fino al limite fissato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, per i titoli obbligazionari di cui al precedente n. 13.

Le riserve tecniche relative alle assicurazioni stipulate in moneta nazionale o estera debbono avere come contropartita nell'attivo del bilancio valori rientranti tra le specie indicate nel primo comma espressi o realizzabili nella stessa moneta nella quale sono stati sottoscritti gli impegni.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, fino a quando la materia non sarà particolarmente regolata, anche alle assicurazioni aventi carattere obbligatorio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

cietà aventi sede legale nella Comunità economica europea e quotati da almeno cinque anni nelle condizioni e nei limiti stabiliti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro.

Potranno inoltre essere destinate a copertura delle riserve tecniche le seguenti attività:

a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve tecniche a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare;

b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un ventiquattresimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi nonchè crediti per quote di premi in corso di riscossione nel limite del 50 per cento del relativo importo.

Le attività ammesse a copertura delle riserve tecniche, da valutarsi al netto di debiti contratti per l'acquisizione delle attività stesse, debbono essere di proprietà dell'impresa e debbono essere espresse o realizzabili nella stessa moneta nella quale sono stati sottoscritti gli impegni. Esse, salvo per quanto riguarda le attività di cui alla lettera *a*) del precedente comma, debbono essere localizzate nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 81.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per le assicurazioni contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per le quali resta ferma la disciplina disposta dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, numero 39, salvo quanto stabilito dal n. 5) del primo comma, il quale sostituisce il numero 5) dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1977, n. 39.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 31-*bis*.

(*Quote massime*)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, su conforme indicazione del CIPE, le quote massime della riserva dei premi per rischi in corso e della riserva sinistri che le imprese potranno coprire con le singole categorie di attività indicate al primo comma del precedente articolo. Per le attività di cui al numero 5) del primo comma dello stesso articolo viene altresì stabilita una quota minima.

Art. 32.

(*Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche*)

Le imprese debbono tenere un registro da cui risultino le attività a coperura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio italiano. È fatto obbligo alle imprese di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando questi ne faccia richiesta, la situazione delle predette attività risultante dal registro.

Il registro deve essere tenuto aggiornato per quanto riguarda i movimenti in entrata ed in uscita delle singole attività; le variazioni dei valori iscritti devono essere registrate entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, per ciascuna delle categorie indicate nell'articolo 31.

Il registro può essere formato da schede e da tabulati meccanografici e deve rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile.

Le imprese che esercitano le assicurazioni obbligatorie di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, debbono allegare al bilancio un apposito modello contenente l'indicazione delle attività da esse assegnate alla copertura delle riserve tecniche relative a tali assicurazioni.

Art. 32.

(*Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche*)

Le imprese debbono tenere un registro da cui risultino le attività a copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio italiano. È fatto obbligo alle imprese di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito bilancio annuale, la situazione delle predette attività risultante dal registro.

I movimenti in entrata o in uscita delle singole attività devono essere annotati sul registro al termine di ogni mese dell'esercizio; le variazioni dei valori iscritti devono essere registrate entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio per ciascuna delle categorie indicate nell'articolo 31.

Identico.

Le imprese che esercitano le assicurazioni obbligatorie di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, debbono allegare al bilancio un apposito modello contenente l'indicazione delle attività da esse assegnate alla copertura delle riserve tecniche relative a tali assicurazioni.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 33.

(*Riserve tecniche relative al portafoglio estero*)

Per i contratti compresi nel portafoglio estero le imprese debbono costituire le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati nei quali essere operano.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato controlla che nel bilancio delle imprese risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle predette riserve.

Art. 34.

(*Margine di solvibilità*)

Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilità per la intera attività da esse esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero.

Il margine di solvibilità corrisponde al patrimonio netto dell'impresa. Esso comprende in particolare:

— il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

— la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10;

— le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative, non costituite con una specifica destinazione;

— il riporto di utili;

— i crediti che le società di mutua assicurazione a contributo variabile hanno verso i soci per eventuali integrazioni dei contributi, nei limiti della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivi richiesti e comunque per un importo non superiore al 50 per cento del margine di solvibilità.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 33.

(*Riserve tecniche relative al portafoglio estero*)

Identico.

Art. 34.

(*Margine di solvibilità*)

Identico.

Identico:

— *identico*;

— la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 e sempre che sia stato versato almeno il 50 per cento dell'intero ammontare del capitale o del fondo di garanzia sottoscritto;

— le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;

— *identico*;

— *identico*.

(Segue: *Testo del Governo*)

Agli effetti del presente articolo, per la determinazione del patrimonio dell'impresa non si tiene conto degli elementi indicati, per l'attivo, ai numeri 4 e 5 dell'articolo 2424 del codice civile, nonchè delle provvigioni da ammortizzare, del riporto di perdite e di altri analoghi elementi immateriali.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, su richiesta dell'impresa accompagnata da idonea documentazione, e con l'accordo delle corrispondenti autorità degli Stati membri delle Comunità europee nei quali l'impresa opera, comprendere nel margine di solvibilità anche le plusvalenze derivanti da sottovalutazioni di elementi dell'attivo o da sopravalutazioni di elementi del passivo, nella misura in cui le stesse non abbiano carattere eccezionale.

Con la stessa procedura può essere compresa nel margine, fino a concorrenza del 20 per cento del medesimo, anche il 75 per cento della differenza tra l'ammontare della riserva dei premi per rischi in corso calcolata forfettariamente in percentuale dei premi e l'ammontare di tale riserva calcolata contratto per contratto, quando la legislazione applicabile alla predetta riserva consente all'impresa la scelta tra i due metodi.

Art. 35.

(*Criteri di valutazione delle attività patrimoniali*)

Qualora, ai fini della costituzione del margine di solvibilità, gli amministratori della impresa si avvalgano della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 2425 del codice civile, deve essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra gli importi risultanti dai criteri di valutazione usati e gli importi che sarebbero risultati dall'applicazione dei criteri indicati nel primo e nel secondo comma dello stesso articolo.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Agli effetti del presente articolo, per la determinazione del patrimonio dell'impresa non si tiene conto degli elementi indicati, per l'attivo, ai numeri 4 e 5 dell'articolo 2424 del codice civile, delle azioni proprie, del 40 per cento delle provvigioni da ammortizzare per contratti pluriennali, nonchè di altri analoghi elementi immateriali.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, su richiesta dell'impresa accompagnata da idonea documentazione, e con l'accordo delle corrispondenti autorità degli Stati membri delle Comunità europee nei quali l'impresa opera, comprendere nel margine di solvibilità, fino a concorrenza del 20 per cento del medesimo, anche il 75 per cento della differenza tra l'ammontare della riserva dei premi per rischi in corso calcolata forfettariamente in percentuale dei premi e l'ammontare di tale riserva calcolata contratto per contratto, quando la legislazione applicabile alla predetta riserva consente all'impresa la scelta tra i due metodi.

Art. 35.

(*Criteri di valutazione delle attività patrimoniali*)

Per le imprese di assicurazione ricorrono le speciali ragioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2425 del codice civile ove l'impresa deroghi ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilità. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione dovrà essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati

(Segue: *Testo del Governo*)

Fino a diversa utilizzazione, l'importo iscritto nel suddetto fondo non concorre alla determinazione del reddito imponibile della società, in deroga all'articolo 12 del decreto del Presidente della Republica 29 settembre 1973, n. 598.

Art. 36.

(*Determinazione del margine di solvibilità*)

Il margine di solvibilità si determina in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi. Tuttavia, nel caso in cui l'impresa eserciti esclusivamente o prevalentemente l'assicurazione relativa ad uno o più rischi tempesta, grandine e gelo, sono presi in considerazione, quale periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, gli ultimi sette esercizi.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, l'ammontare del margine deve essere almeno pari al più elevato tra i risultati ottenuti secondo i due criteri di determinazione indicati nel precedente comma.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

e l'ultimo valore di bilancio delle attività stesse.

L'importo iscritto nel fondo di integrazione non concorre alla determinazione del reddito imponibile della società, in deroga all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, salvo che lo stesso non venga imputato a capitale, attribuito ai soci o comunque utilizzato per una finalità diversa da quella di cui al precedente comma.

Per i beni immobili le imprese debbono fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adeguata documentazione atta a comprovare che il maggior valore attribuito a detti beni non è superiore a quello di mercato. In difetto di tale documentazione il maggior valore non è riconosciuto agli effetti della copertura del margine di solvibilità.

Nel caso in cui l'impresa si avvalga della facoltà di cui al primo comma per beni strumentali, l'eventuale quota di ammortamento riferibile al maggior valore attribuito al bene concorre alla formazione del reddito imponibile.

Art. 36.

(*Determinazione del margine di solvibilità*)

Il margine di solvibilità si determina in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi. Tuttavia, nel caso in cui l'impresa eserciti esclusivamente o prevalentemente l'assicurazione relativa ad uno o più dei rischi tempesta, grandine e gelo, sono presi in considerazione, quale periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri, gli ultimi sette esercizi.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 37.

(*Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi*)

Il margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi si calcola come segue:

a) si cumulano gli importi dei premi ed accessori o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, relativi alle assicurazioni dirette stipulate nell'esercizio stesso e negli esercizi anteriori, al lordo delle cessioni in riassicurazione;

b) si aggiunge l'importo dei premi per rischi assunti in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio, al lordo delle cessioni in retrocessione;

c) si detrae l'importo dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio nonchè quello delle imposte, tasse ed altri oneri direttamente commisurati ai premi e contributi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

L'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire italiane corrispondente a 10 milioni di unità di conto europea e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a tale ammontare.

Il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 18 per cento e sulla seconda quella del 16 per cento e moltiplicando la somma dei due importi così ottenuti, per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori e quello complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 37.

(*Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi*)

Identico:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

Identico.

Il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 18 per cento e sulla seconda quella del 16 per cento e moltiplicando la somma dei due importi così ottenuti, per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio e al termine dell'esercizio e quello complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 38.

(*Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri*)

Il margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri si calcola come segue:

a) si cumulano, al lordo delle quote a carico dei riassicuratori, gli importi dei sinistri pagati per assicurazioni dirette nel corso degli esercizi indicati al primo comma dell'articolo 36;

b) si aggiunge l'importo dei sinistri pagati negli stessi esercizi, per rischi accettati in riassicurazione, al lordo delle quote a carico dei retrocessionari;

c) si aggiunge l'ammontare delle riserve sinistri costituite alla fine dell'ultimo esercizio sia per assicurazioni dirette che per accettazioni in riassicurazione;

d) si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante gli esercizi di cui al primo comma dell'articolo 36;

e) si detrae l'ammontare delle riserve sinistri costituiti all'inizio del periodo di cui al primo comma dell'articolo 36, sia per assicurazioni dirette che per accettazioni in riassicurazione.

La terza, o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento indicato dall'articolo 36, dell'ammontare così ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire corrispondente a sette milioni di unità di conto europee e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a detto ammontare.

Il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 26 per cento e sulla seconda la percentuale del 23 per cento e moltiplicando le somme dei due importi così ottenuti per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori e quello complessivo dei sinistri

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 38.

(*Calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'onere medio dei sinistri*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

al lordo della riassicurazione. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento.

Art. 39.

(*Disposizioni particolari per l'assicurazione malattie*)

Le percentuali da applicarsi, a norma degli articoli 37 e 38, per il calcolo del margine di solvibilità in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi e dell'onere medio dei sinistri sono ridotte ad un terzo per l'assicurazione malattie gestita con criteri tecnici analoghi a quelli con i quali è gestita l'assicurazione sulla vita, quando:

— le tariffe dei premi siano formate sulla base di tavole di morbilità con criteri attuariali;

— sia prevista la costituzione di una riserva di senescenza;

— sia previsto l'obbligo del pagamento di un supplemento di premio destinato a costituire un adeguato margine di sicurezza;

— sia escluso il diritto per l'assicurazione di recedere dal contratto dopo il terzo anno di assicurazione;

— sia prevista in polizza la possibilità di aumentare il premio o di ridurre le prestazioni, anche in corso di contratto.

Quando l'assicurazione malattie di cui al presente articolo è gestita dalla stessa impresa insieme ad altri rami di assicurazione, il margine di solvibilità si determina procedendo ad un separato calcolo per il ramo malattia e per il complesso degli altri rami e sommando i risultati così ottenuti.

Art. 40.

(*Quota di garanzia*)

Il terzo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 39.

(*Disposizioni particolari per l'assicurazione malattie*)

Identico.

Art. 40.

(*Quota di garanzia*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 10, tale quota non può, in nessun caso, essere inferiore ad un ammontare in lire italiane corrispondente agli importi seguenti:

1) 400 mila unità di conto europea, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto *A* della tabella allegato I;

2) 300 mila unità di conto europea, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 del punto *A* della tabella allegato I;

3) 200 mila unità di conto europea, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai nn. 9 e 17 del punto *A* della tabella allegato I.

Qualora l'autorizzazione comprenda più rami di assicurazione si ha riguardo, per la applicazione del presente articolo, al solo ramo per il cui esercizio è richiesto l'importo più elevato.

Art. 41.

(*Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizza*)

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sulla attuazione del programma di attività presentato ai sensi dell'articolo 12.

Le eventuali modificazioni che l'impresa ritenga di apportare al predetto programma debbono essere approvate dal Ministero.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Identico:

1) 400 mila unità di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto *A* della tabella di cui all'allegato I;

2) 300 mila unità di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 del punto *A* della tabella di cui all'allegato I;

3) 200 mila unità di conto europee, se l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi compresi in uno dei rami indicati ai nn. 9 e 17 del punto *A* della tabella di cui all'allegato I.

Identico.

Art. 41.

(*Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizza*)

Identico.

L'impresa è tenuta a presentare semestralmente al predetto Ministero, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo alla esecuzione del programma di attività. Qualora da tale rendiconto appaia un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, il Ministero può adottare tutte le misure necessarie per imporre il rispetto del programma e ristabilire l'equilibrio della gestione.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Le imprese debbono altresì comunicare al Ministero ogni modifica delle condizioni di polizza e delle tariffe originariamente presentate, nonchè ogni variazione nello statuto della società e nell'elenco delle persone indicate nel n. 3 dell'articolo 9.

È fatto salvo quanto disposto dall'ultimo comma del citato articolo 12.

Art. 42.

(*Violazione delle norme sulle riserve tecniche*)

Qualora l'impresa non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche contenute negli articoli precedenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tale fine un termine.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Le imprese debbono altresì comunicare al Ministero ogni modifica delle condizioni di polizza e delle tariffe originariamente presentate, nonchè ogni variazione nello statuto della società e nell'elenco delle persone indicate nel comma secondo, n. 3 dell'articolo 9 per le quali dev'essere comprovata l'idoneità alla carica ai sensi della lettera *c*), primo comma, dell'articolo 16.

È fatto salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 12.

È fatto divieto alle imprese che esercitano attività assicurativa a norma della presente legge di derogare alle condizioni tariffarie presentate ai sensi dell'articolo 12, concedendo sconti o abbuoni sul premio dovuto non espressamente indicati nel contratto, sia all'inizio che durante l'esecuzione del rapporto assicurativo.

L'impresa, che abbia acquisito affari in violazione del divieto di cui al precedente comma, è tenuta al risarcimento dei danni che da tale sua condotta siano derivati ad imprese concorrenti, se e in quanto ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2600 del codice civile.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può ritenere, ai fini di quanto previsto nel successivo articolo 56 comma primo lettera *d*) che l'impresa sia incorsa nell'inosservanza del programma di attività qualora abbia sistematicamente fatto ricorso al metodo della stariffazione nella acquisizione dei contratti assicurativi.

Art. 42.

(*Violazione delle norme sulle riserve tecniche*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il Ministero può altresì, dopo averne informato le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità europea in cui l'impresa opera, vietare all'impresa di compiere atti di disposizione su tutto o in parte dei propri beni localizzati nel territorio della Repubblica.

Se l'impresa, nel termine all'uopo assegnato, non ottempera all'invito rivoltole a sensi del primo comma, può essere ad essa vietata, con decreto del Ministro, l'assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e agli articoli 114 e 115 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. Per la pubblicazione e la revoca del decreto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 113, secondo comma, e 116 di quest'ultimo decreto. Del provvedimento è data comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa è autorizzata ad operare.

Art. 43.

(*Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia*)

Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria ai sensi degli articoli 34 e seguenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede all'impresa la presentazione di un piano di risanamento.

Se il margine di solvibilità dell'impresa si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'articolo 40, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede all'impresa la presentazione di un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Identico.

Se l'impresa, nel termine all'uopo assegnato, non ottempera all'invito rivoltole a sensi del primo comma, può essere ad essa vietata, con decreto del Ministro, l'assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni, e agli articoli 114 e 115 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. Per la pubblicazione e la revoca del decreto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 113, secondo comma, e 116 di quest'ultimo decreto. Del provvedimento è data comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa è autorizzata ad operare.

Art. 43.

(*Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

I piani di cui ai precedenti commi sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale viene anche fissato il termine per l'esecuzione del piano.

Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concerna una società cooperativa e preveda un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni, con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'articolo 11 è elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini della omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento.

Nel caso previsto dal secondo comma il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati sul territorio della Repubblica, informandone le competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa opera. Può inoltre richiedere alle predette autorità di adottare analogo provvedimento per i beni dell'impresa localizzati nel territorio del loro Stato.

Art. 44.

(*Divieto di atti di disposizione sui beni dell'impresa*)

Il provvedimento con il quale è fatto divieto all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni è adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Del decreto è data comunicazione all'impresa interessata.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 44.

(*Divieto di atti di disposizione sui beni dell'impresa*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 45.

(*Vincolo delle attività patrimoniali*)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso previsto dall'articolo 43, secondo comma, può ordinare, con decreto, l'iscrizione di ipoteca a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative sui beni immobiliari dell'impresa che risultano iscritti nel registro di cui all'articolo 32.

Il Ministro può altresì, con decreto, ordinare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia dei titoli iscritti nel predetto registro, nonchè il vincolo di tali titoli e dei depositi in numerario compresi tra le attività iscritte nel registro stesso.

Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonchè per il vincolo dei depositi in numerario, delle annualità dovute dallo Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Per i crediti diversi da quelli indicati al comma precedente è in facoltà del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di chiedere all'impresa una comunicazione periodica sull'ammontare di quelli riscossi e di dare disposizioni sulla relativa utilizzazione.

CAPO II

Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea

Art. 46.

(*Riserve tecniche*)

Le imprese con sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 45.

(*Vincolo delle attività patrimoniali*)

Identico.

Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo effettuate a norma del presente articolo sono soggette alle imposte ipotecarie a tassa fissa.

Identico.

Identico.

Identico.

CAPO II

Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea

Art. 46.

(*Riserve tecniche*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica sono tenute a conformarsi alle disposizioni degli articoli 30 e 31 per la costituzione e la copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana.

In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate al precedente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo aver informato della sua intenzione le competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, può adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 42, 44 e 45.

Il Ministero può chiedere la collaborazione delle predette autorità per l'esecuzione dei provvedimenti adottati.

Art. 47.

(*Margine di solvibilità*)

Le imprese di cui al presente capo debbono conformarsi alla legislazione dello Stato nel quale hanno la propria sede legale per quanto riguarda il margine di solvibilità e la quota di garanzia.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede periodicamente alle competenti autorità di vigilanza degli Stati nei quali si trova la sede legale delle predette imprese, informazioni sullo stato del margine di solvibilità delle medesime.

Art. 48.

(*Modificazioni del programma e attività e delle tariffe e condizioni di polizze*)

Per le modificazioni del programma di attività, delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalle imprese di cui al presente Capo all'atto della domanda di autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 41.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 47.

(*Margine di solvibilità*)

Identico.

Art. 48.

(*Modificazioni del programma e attività e delle tariffe e condizioni di polizze*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

CAPO III

Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea

Art. 49.

(*Riserve tecniche e margine di solvibilità*)

Alle rappresentanze delle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31, relativi alla costituzione e alla copertura delle riserve tecniche.

Le stesse rappresentanze debbono disporre di un margine di solvibilità, costituito a norma dell'articolo 34, secondo e terzo comma, in quanto applicabili.

Art. 50.

(*Calcolo del margine di solvibilità e quota di garanzia*)

Il margine di solvibilità è calcolato in conformità di quanto disposto dagli articoli 36, 37, 38 e 39.

Tuttavia, per il calcolo del margine sono presi in considerazione soltanto i premi o contributi ed i sinistri relativi alle operazioni effettuate dalla rappresentanza italiana.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

CAPO III

Norme applicabili alle impresi aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea

Art. 49.

(*Riserve tecniche e margine di solvibilità*)

Le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea sono tenute a conformarsi, per le operazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana, alle disposizioni degli articoli 30 e 31 relativi alla costituzione e alla copertura delle riserve tecniche.

Le stesse imprese debbono disporre, per la loro rappresentanza sul territorio della Repubblica, di un margine di solvibilità costituito secondo le disposizioni dell'articolo 34, secondo e terzo comma, in quanto applicabili.

La disposizione del precedente comma non si applica alle imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, le quali siano soggette in uno di tali altri Stati membri a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalle competenti autorità di tale Stato con l'accordo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 50.

(*Calcolo del margine di solvibilità e quota di garanzia*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il terzo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. Tale quota non può essere inferiore alla metà dell'importo previsto dall'articolo 40 per i rami ai quali si riferisce l'autorizzazione rilasciata all'impresa a norma dell'articolo 26.

Le attività costitutive del margine di solvibilità debbono essere localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica; per l'eccedenza esse possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri della Comunità economica europea.

Art. 51.

(*Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilità*)

In caso di inosservanza delle disposizioni relative alla costituzione ed alla copertura delle riserve tecniche il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può adottare nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti agli articoli 42, 44 e 45.

Prima di adottare i suddetti provvedimenti il Ministero, qualora l'impresa operi anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, deve informare le autorità di vigilanza che, ai sensi del successivo articolo 65, controllano lo stato di solvibilità dell'impresa.

In caso di inosservanza delle disposizioni relative al margine di solvibilità, il Ministero può adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 43, 44 e 45.

Qualora tali provvedimenti riguardino un'impresa operante anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, il cui stato di solvibilità è controllato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 65, quest'ultimo deve darne comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli Stati

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 51.

(*Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul marigne di solvibilità*)

Identico.

Prima di adottare i suddetti provvedimenti il Ministero, qualora l'impresa operi anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, deve informare le autorità che esercitano eventualmente, ai sensi del successivo articolo 65, la vigilanza globale di solvibilità sull'impresa.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

membri interessati. Il Ministero può richiedere a tali autorità di vietare la libera disponibilità dei beni dell'impresa localizzati nel territorio del loro Stato.

Art. 52.

(*Agevolazioni per le imprese operanti in più Stati membri della Comunità economica europea*)

Le imprese di cui al presente capo, le quali al momento in cui richiedono l'autorizzazione ad operare sul territorio della Repubblica sono già autorizzate all'esercizio delle assicurazioni previste all'articolo 1 in uno o più altri Stati membri della Comunità europea o hanno presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, possono chiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) di essere autorizzate a calcolare il margine di solvibilità in funzione della attività globale esercitata da rappresentanze stabilite nei territori della Comunità economica europea;

b) di essere esonerate dall'obbligo di costituire in Italia la cauzione prevista dall'articolo 26, terzo comma, n. 3);

c) di essere autorizzate a localizzare in uno qualunque degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali esse hanno una sede secondaria le attività costitutive della quota minima di garanzia.

Le agevolazioni previste al precedente comma possono essere richieste anche dalle imprese le quali, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, costituiscono una propria sede secondaria anche nel territorio di un altro o di più altri Stati membri della Comunità economica europea.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 52.

(*Agevolazioni per le imprese operanti in più Stati membri della Comunità economica europea*)

Identico:

a) di essere autorizzate, in deroga a quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 49, a calcolare il margine di solvibilità in funzione dell'attività globale esercitata dalle rappresentanze stabilite sul territorio della Repubblica e sul territorio di altri Stati membri che abbiano aderito all'accordo di cui all'articolo 53;

b) di essere esonerate dall'obbligo di costituire in Italia la cauzione prevista dall'articolo 26, terzo comma, n. 2);

c) *identica.*

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 53.

(*Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni*)

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può accogliere in tutto o in parte la domanda presentata dall'impresa per fruire delle agevolazioni di cui al precedente articolo, semprechè vi sia l'accordo di almeno un altro Stato membro della Comunità economica europea nel quale l'impresa opera. Le agevolazioni accordate possono essere revocate in qualunque momento.

Art. 54.

(*Calcolo del margine di solvibilità per le imprese fruenti delle agevolazioni*)

Le imprese alle quali è stata concessa la agevolazione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 52, debbono calcolare il margine di solvibilità sulla base dei premi o contributi e dei sinistri relativi alle operazioni effettuate dall'insieme delle loro rappresentanze costituite negli Stati membri della Comunità economica europea, che hanno dato il loro accordo a tale agevolazione.

Art. 55.

(*Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizza*)

Le disposizioni dell'articolo 41 relative alle modificazioni del programma di attività, delle tariffe e delle condizioni di polizza, si applicano anche alle imprese di cui al presente capo.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 53.

(*Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni*)

Identico.

Art. 54.

(*Calcolo del margine di solvibilità per le imprese fruenti delle agevolazioni*)

Le imprese alle quali è stata concessa la agevolazione di cui al primo comma lettera *a*), dell'articolo 52, debbono calcolare il margine di solvibilità sulla base dei premi o contributi e dei sinistri relativi alle operazioni effettuate dall'insieme delle loro rappresentanze costituite negli Stati membri della Comunità economica europea, che hanno dato il loro accordo a tale agevolazione.

Art. 55.

(*Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizza*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO IV

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 56.

(*Revoca e decadenza dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica*)

L'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1 rilasciata alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica può essere revocata quando l'impresa:

a) non soddisfi più alle condizioni di accesso previste dal titolo II;

b) non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'articolo 43;

c) sia gravemente inadempiente alle disposizioni della presente legge e, per quanto applicabili, a quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e relative norme integrative e modificative, nonchè a quelle del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

d) non si attenga, nell'esercizio della sua attività, ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione ed al programma di attività.

Nei confronti delle imprese che esercitano le assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la revoca dell'autorizzazione può essere altresì disposta nei casi previsti dall'articolo 16, primo comma, nn. 2), 3), 4) e 5) della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

TITOLO IV

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 56.

(*Revoca e decadenza dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica*)

Identico:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) sia gravemente inadempiente alle disposizioni della presente legge e, per quanto applicabili, a quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonchè a quelle del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

d) non si attenga, nell'esercizio della sua attività, ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione ed al programma di attività;

e) sia gravemente inadempiente agli obblighi di legge e di contratto in materia di contributi sociali e di prestazioni retributive.

Nei confronti delle imprese che esercitano le assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la revoca dell'autorizzazione può esere altresì disposta nei casi previsti dall'articolo 16, primo comma, nn. 2), 3), 4) e 5), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo del Governo*)

L'impresa decade dall'autorizzazione quando si ponga volontariamente in liquidazione o venga assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria.

Art. 57.

(*Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad imprese con sede legale all'estero*)

L'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1 rilasciata alle imprese con sede legale all'estero può essere revocata nei casi previsti all'articolo precedente, primo comma, lettere *a*), *c*) e *d*), e secondo comma.

Nei confronti delle imprese la cui sede legale si trova in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea, può altresì farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione:

a) quando l'impresa non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ad essa imposto ai sensi dell'articolo 51;

b) quando le autorità dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parità e della reciprocità di trattamento;

c) quando le predette autorità pongano restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti dall'impresa in Italia od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per il regolare esercizio della sua attività nel territorio della Repubblica.

L'autorizzazione rilasciata alle imprese con sede legale all'estero deve sempre essere revocata quando all'impresa sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni nello Stato nel quale essa ha la propria sede legale. Nei confronti delle imprese di cui al titolo II, capo III, la revoca dell'autorizzazione deve, inoltre, essere sempre disposta quando le competenti autorità

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Identico.

Art. 57.

(*Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad imprese con sede legale all'estero*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

dello Stato membro della Comunità economica europea, che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio della predetta Comunità, abbiano adottato analogo provvedimento per constatate deficienze nella costituzione del margine di solvibilità e della quota di garanzia.

La rappresentanza dell'impresa nel territorio della Repubblica decade dall'autorizzazione quando sia posta volontariamente in liquidazione o venga assoggettata a provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa o ne sia dichiarato lo stato di insolvenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria

Art. 58.

(*Modalità della revoca dell'autorizzazione*)

La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private di cui al titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa o solo alcuni di essi. Nei casi previsti dall'articolo 57, terzo comma, essa deve, tuttavia, essere sempre disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prima di disporre la revoca dell'autorizzazione nei confronti di una impresa che abbia la sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea, deve consultare le competenti autorità di vigilanza di tale Stato.

Qualora lo ritenga necessario, il Ministro può tuttavia, prima che sia stata ultimata la consultazione di cui al precedente comma, vietare all'impresa, nelle forme e con gli effetti previsti all'articolo 42, secondo comma, l'assunzione di nuovi affari.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 58.

(*Modalità della revoca dell'autorizzazione*)

La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private di cui al titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato e deve essere notificato all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Contro il decreto di revoca è ammesso ricorso in sede giurisdizionale.

Art. 59.

(*Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative*)

Con il decreto di revoca dell'autorizzazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato in applicazione degli articoli 42 e 43. Il Ministro può altresì adottare i provvedimenti previsti all'articolo 44.

Art. 60.

(*Effetti della revoca dell'autorizzazione*)

Fermo quanto previsto al precedente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica e delle rappresentanze delle imprese con sede legale all'estero nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per tutti i rami esercitati ai sensi della presente legge.

Il Ministro può tuttavia consentire che l'impresa si ponga volontariamente in liquidazione o, se si tratta di un'impresa con sede legale all'estero, ponga volontariamente in liquidazione la rappresentanza italiana, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati, rispettivamente, alle lettere *a*), *c*) e *d*) dell'articolo 56,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Identico.

Identico.

Art. 59.

(*Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative*)

Con il decreto di revoca dell'autorizzazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative nonchè dei lavoratori dipendenti, vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato in applicazione degli articoli 42 e 43. Il Ministro può altresì adottare i provvedimenti previsti all'articolo 44.

Art. 60.

(*Effetti della revoca dell'autorizzazione*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

primo comma, ed alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 57, secondo comma. Il Ministro assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministro la pone in liquidazione coatta amministrativa.

Le imprese nei cui confronti venga disposta la revoca dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni dei rami esercitati ai sensi della presente legge, debbono, dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, limitare la propria attività in tali rami alla gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti.

Le clausole di tacito rinnovo, contenute nei contratti in corso, perdono efficacia con il provvedimento di revoca. I contraenti possono recedere dai predetti contratti mediante comunicazione fatta per iscritto all'impresa, con effetto dalla prima scadenza del premio annuale, quando la durata dell'assicurazione sia superiore all'anno.

Qualora l'impresa non si attenga alle disposizioni del precedente comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre la liquidazione coatta dell'impresa stessa o, se si tratta di impresa con sede legale all'estero, della sua rappresentanza italiana.

Art. 61.

(*Liquidazione volontaria*)

Nel caso in cui un'impresa decida di porsi volontariamente in liquidazione, la nomina dei liquidatori deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al caso di liquidazione volontaria della rappresentanza nel territorio della Repubblica di impresa avente la propria sede all'estero.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 61.

(*Liquidazione volontaria*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 62.

(*Comunicazioni alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea*)

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve dare comunicazione dei provvedimenti di revoca dell'autorizzazione da esso adottati nei confronti di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa è autorizzata ad esercitare la sua attività. Eguale obbligo di comunicazione sussiste per le decadenze dell'autorizzazione nonchè per i provvedimenti adottati in applicazione dell'articolo 59 e dell'articolo 60.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea, nei quali l'impresa è autorizzata ad operare, di collaborare per l'attuazione delle misure adottate in applicazione dell'articolo 59.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la revoca dell'autorizzazione venga disposta nei confronti di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea, il cui stato di solvibilità sia controllato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 65.

TITOLO V

ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

Art. 63.

(*Organi di vigilanza*)

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 62.

(*Comunicazioni alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea*)

Identico.

TITOLO V

ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

Art. 63.

(*Organi di vigilanza*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

che la esercita attraverso la direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Art. 64.

(*Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento*)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e alla assemblea delle società, alle quali sia stato richiesto di presentare un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'articolo 43 della presente legge, partecipino uno o più ispettori ministeriali, per tutto il tempo necessario per l'esecuzione del piano stesso.

I rappresentanti del Ministero vigilano sulla corretta esecuzione del piano, nei termini previsti, riferendo almeno ogni due mesi al Ministro in ordine all'attuazione del piano stesso ed alla situazione generale dell'impresa.

Il Ministero può richiedere che nel corso della sua attuazione siano apportate al piano di risanamento o di finanziamento le rettifiche necessarie per il conseguimento degli scopi prefissati, assegnando, ove occorra, una proroga del termine per l'esecuzione del piano stesso.

Art. 65.

(*Vigilanza sullo stato di solvibilità delle imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea ed operanti in più Stati membri*)

Per le imprese di cui al Titolo II, Capo III, che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'articolo 52, primo comma, lettera *a*), la vigilanza sullo stato di solvibilità per il complesso delle operazioni effettuate negli Stati membri della Comunità economica europea,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 64.

(*Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento*)

Identico.

Art. 65.

(*Vigilanza sullo stato di solvibilità delle imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea ed operanti in più Stati membri*)

Le imprese di cui al Titolo II, Capo III, che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'articolo 52, primo comma, lettera *a*), sono soggette ad una vigilanza globale di solvibilità per il complesso delle operazioni effettuate negli Stati membri della Comunità

(Segue: *Testo del Governo*)

che hanno dato il loro accordo alla concessione dell'agevolazione stessa ai sensi dell'articolo 53, è esercitata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando:

a) l'impresa abbia nel territorio della Repubblica la rappresentanza di più vecchia data tra quelle costituite negli Stati partecipanti al predetto accordo;

oppure:

b) l'impresa, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera *a*), abbia chiesto che la vigilanza sullo stato della sua solvibilità sia effettuata dal predetto Ministero e tutti gli altri Stati interessati abbiano a ciò dato il loro assenso.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può tuttavia consentire che la vigilanza sullo stato di solvibilità di un'impresa avente sul territorio della Repubblica la rappresentanza di più vecchia data sia esercitata dalle competenti autorità di altro Stato membro, quando l'impresa stessa ne faccia richiesta e vi sia l'accordo degli altri Stati membri interessati.

Art. 66.

(*Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi*)

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 67, le imprese disciplinate dalla presente legge continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua presentazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i libri ed i registri contabili.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

economica europea, che hanno dato il loro accordo alla concessione dell'agevolazione stessa ai sensi dell'articolo 53. Tale vigilanza è esercitata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quando:

a) identica;

b) identica.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può tuttavia consentire che la vigilanza globale di solvibilità di un'impresa avente sul territorio della Repubblica la rappresentanza di più vecchia data sia esercitata dalle competenti autorità di altro Stato membro, quando l'impresa stessa ne faccia richiesta e vi sia l'accordo degli altri Stati membri interessati.

Art. 66.

(*Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi*)

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 67, le imprese disciplinate dalla presente legge continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua presentazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i libri ed i registri contabili.

(Segue: *Testo del Governo*)

Al bilancio deve essere allegato un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce, dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le imprese di cui al titolo II, capo III, sono tenute all'adempimento di cui al precedente comma soltanto quando la vigilanza sullo stato della loro solvibilità è esercitata, ai sensi dell'articolo 65, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 67.

(*Certificazione del bilancio delle società autorizzate in determinati rami*)

Il bilancio delle imprese autorizzate ai sensi della presente legge ad esercitare le assicurazioni di cui ai numeri 10, 14 e 15 del punto *A* della tabella allegato I deve essere accompagnato, anche se le imprese stesse sono esercitate da società od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, numero 136, dalla relazione di una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto, la quale certifichi la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Identico.

I libri e i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi dell'articolo 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonchè dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e succcessive modificazioni, possono essere formati da schede e da tabulati meccanografici e devono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile.

Le imprese di cui al titolo II, capo III, sono tenute all'adempimento di cui al secondo comma soltanto quando la vigilanza sullo stato della loro solvibilità è esercitata, ai sensi dell'articolo 65, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 67.

(*Certificazione del bilancio delle società autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa*)

Il bilancio delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi della presente legge deve essere accompagnato, anche se le imprese stesse sono esercitate da società od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dalla relazione di una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, la quale certifichi la cor-

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)
risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia.	rispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia. Qualora tra gli amministratori della società di revisione che abbia effettuato la certificazione non figuri un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa società al revisore deve essere corredata dalla relazione di un attuario regolarmente abilitato ai sensi della legge succitata.
Nel caso di società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, la relazione suddetta deve essere corredata dalle dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza delle società e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della società di revisione, che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell'articolo 3 del citato decreto.	*Identico.*
Ai fini di cui al primo comma del presente articolo si applicano, anche per le società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, gli articoli 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto stesso.	*Identico.*
Nel caso di società non soggette alle disposizioni del suindicato decreto, qualora l'assemblea per il conferimento dell'incarico ad una società di revisione non sia stata convocata nel termine previsto dall'articolo 2, secondo comma, del decreto stesso o la deliberazione non sia stata adottata, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico.	*Identico.*
Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fermo restando per le società ed enti soggetti al decreto del	*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, il disposto dell'articolo 4, ultimo comma, dello stesso decreto.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle società con sede legale all'estero per quanto concerne la situazione patrimoniale ed il resoconto speciale di cui all'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 68.

(*Ispezioni e richieste di notizie e di dati*)

Ai fini del controllo dell'osservanza delle disposizioni della presente legge restano fermi tutti i poteri attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dall'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 69.

(*Menzione del decreto di autorizzazione. Stampati pubblicitari*)

Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nei rami indicati nel punto *A* della tabella allegato I debbono inserire nelle proposte e nelle polizze di assicurazione e in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: « Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni ....., con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del ..... (*Gazzetta Ufficiale* del ..... n. ....) ».

Per gli stampati pubblicitari resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 112 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle società con sede legale all'estero per quanto concerne la situazione patrimoniale ed il resoconto speciale di cui all'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 68.

(*Ispezioni e richieste di notizie e di dati*)

Ai fini del controllo dell'osservanza delle disposizioni della presente legge restano fermi tutti i poteri attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dall'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 69.

(*Menzione del decreto di autorizzazione. Stampati pubblicitari*)

Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nei rami indicati nel punto *A* della tabella di cui all'allegato I debbono inserire nelle proposte e nelle polizze di assicurazione e in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: « Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni ....., con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del ..... (*Gazzetta Ufficiale* del ..... n. ....) ».

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Per le imprese autorizzate a proseguire le operazioni a norma dell'articolo 65 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, l'indicazione del decreto di autorizzazione è sostituita da quella del citato articolo.

Art. 70.

(*Annullabilità e risoluzione dei contratti per violazione della presente legge*)

I contratti di assicurazione nei rami indicati nel punto *A* della tabella allegato I, stipulati da imprese autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica ai sensi della presente legge, sono annullabili, con le modalità stabilite dall'articolo 129 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, a richiesta dell'assicurato, se le relative polizze non vengono regolarmente registrate, gestite, o contabilizzate presso la sede legale o presso la sede della rappresentanza costituita in Italia, agli effetti della determinazione della misura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità, prescritti dalla presente legge. In caso di annullamento, l'impresa è tenuta a restituire integralmente i premi incassati.

Per i contratti stipulati con imprese che operino in violazione della presente legge o nei cui confronti sia stato stabilito il divieto di assumere nuovi affari si applica l'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 71.

(*Trasferimento di portafoglio*)

In caso di trasferimento volontario del portafoglio italiano, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione del Ministero

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Identico.

Art. 70.

(*Annullabilità e risoluzione dei contratti per violazione della presente legge*)

I contratti di assicurazione nei rami indicati nel punto *A* della tabella di cui all'allegato I, stipulati da imprese autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica ai sensi della presente legge, sono annullabili, con le modalità stabilite dall'articolo 129 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, a richiesta dell'assicurato, se le relative polizze non vengono regolarmente registrate, gestite, o contabilizzate presso la sede legale o presso la sede della rappresentanza costituita in Italia, agli effetti della determinazione della misura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità, prescritti dalla presente legge. In caso di annullamento, l'impresa è tenuta a restituire integralmente i premi incassati.

Per i contratti stipulati con imprese che operino in violazione della presente legge o nei cui confronti sia stato stabilito il divieto di assumere nuovi affari si applica l'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 71.

(*Trasferimento di portafoglio*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

dell'industria, del commercio e dell'artigianato le relative deliberazioni e condizioni. Il trasferimento può riguardare tutto il portafoglio o parte di esso.

L'approvazione è data con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, dopo consultazione tra il Ministero e le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea qualora interessati al trasferimento.

L'impresa cessionaria deve avere ottenuto l'autorizzazione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esercizio delle assicurazioni ad essa trasferite e deve disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto del trasferimento. Deve altresì disporre di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche di cui all'articolo 30 per il complesso dei contratti assunti a seguito del trasferimento.

Il trasferimento del portafoglio, se approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non è causa di risoluzione dei contratti di assicurazione.

Qualora il trasferimento riguardi il portafoglio afferente le assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applicano anche le disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Il trasferimento di portafoglio comporta, per l'impresa cedente, la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio delle assicurazioni comprese nel portafoglio trasferito.

Art. 72.

(*Fusione di imprese*)

In caso di fusione di più imprese si applicano le disposizioni dell'articolo 71, primo e secondo comma.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Identico.

Identico.

Identico.

Qualora il trasferimento riguardi il portafoglio afferente le assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applicano anche le disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e successive modificazioni.

Identico.

Per i rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento del portafoglio si applicano le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 72.

(*Fusione di imprese*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa, questa deve richiedere l'autorizzazione all'esercizio a norma della presente legge. L'autorizzazione è concessa solo se l'impresa dimostri che sussistono le condizioni di cui al terzo comma del predetto articolo 71.

Nel caso di fusione per incorporazione, l'impresa incorporante deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle imprese partecipanti alla fusione prescritta dall'articolo 2502 del codice civile, l'estratto notarile dell'atto di fusione e deve dimostrare di disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della intervenuta fusione, e di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche per il complesso dei contratti assunti.

Art. 73.

(*Procedura della liquidazione coatta amministrativa*)

La liquidazione coatta amministrativa delle imprese disciplinate dalla presente legge si effettua con le modalità e secondo le norme previste per le imprese di assicurazione contro i danni dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e dal regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Gli effetti della liquidazione sui contratti in corso ed il riparto delle attività sono disciplinate dagli articoli 83, primo comma e 84, secondo e terzo comma del predetto testo unico.

I crediti per gli indennizzi dovuti per danni verificatisi entro i sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta nella *Gazzetta Ufficiale* e quelli per le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso sulle polizze ammesse al riparto hanno privilegio sulle atti-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 73

(*Procedura della liquidazione coatta amministrativa*)

La liquidazione coatta amministrativa delle imprese disciplinate dalla presente legge si effettua con le modalità e secondo le norme previste per le imprese di assicurazione contro i danni dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959 n. 449, e successive modificazioni, e dal regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

vità mobiliari dell'impresa che alla predetta data risultino iscritte nel registro di cui all'articolo 32.

Tale privilegio, in caso di concorso, è preferito a quelli di cui ai nn. 15 e seguenti dell'articolo 2778 del codice civile.

I crediti di cui ai commi precedenti hanno privilegio sull'importo complessivo delle somme dovute da imprese di riassicurazione in dipendenza dei contratti di riassicurazione stipulati con l'impresa in liquidazione.

Art. 74.

(*Liquidazione coatta amministrativa di imprese non autorizzate*)

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese che esercitano attività assicurativa senza essere muniti della relativa autorizzazione.

Resta fermo il disposto dell'articolo 70, secondo comma, della presente legge.

TITOLO VI

COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Art. 75.

(*Scambio di informazioni e di dati*)

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Identico.

Identico.

Per le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Art. 74.

(*Liquidazione coatta amministrativa di imprese non autorizzate*)

Identico.

TITOLO VI

COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Art. 75.

(*Scambio di informazioni e di dati*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

tutte le informazioni ed i dati che ritenga utili per l'esercizio della vigilanza sulle imprese autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica.

Il Ministero può a sua volta fornire alle predette autorità di vigilanza tutte le informazioni ed i dati relativi alle imprese soggette alla sua vigilanza che operano anche negli Stati delle autorità richiedenti.

La comunicazione di informazioni e di dati effettuata in applicazione del presente articolo non costituisce violazione del segreto di ufficio.

Art. 76.

(*Doveri degli organi di vigilanza*)

Fermi gli obblighi di consultazione, di cooperazione e di informazione previsti nei precedenti articoli, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel quadro della collaborazione con le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea, deve:

1) esprimere il proprio parere sul programma di attività che le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, le quali intendono ottenere l'autorizzazione ad operare in un altro Stato membro della Comunità economica europea, debbono presentare alle competenti autorità di vigilanza di tale Stato. Il Ministero deve pronunciarsi entro tre mesi dal giorno in cui ha ricevuto dalle predette autorità il piano presentato dall'impresa; decorso tale termine senza che il Ministero abbia espresso alcun parere, si presume che esso abbia dato parere favorevole;

2) vietare la libera disponibilità dei beni, localizzati nel territorio della Repubblica, di proprietà di imprese aventi la loro sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea; si applicano anche in tale caso le disposizioni degli articoli 44 e 45 della presente legge;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 76.

(*Doveri degli organi di vigilanza*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

3) vietare la libera disponibilità dei beni, localizzati nel territorio della Repubblica, di proprietà di imprese aventi la loro sede legale in uno Stato terzo quando ciò sia richiesto dalle competenti autorità di un altro Stato membro della Comunità economica europea che esercitano la vigilanza sullo stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa svolte sul territorio degli altri Stati membri della predetta Comunità. Si applicano anche in questo caso le disposizioni degli articoli 44 e 45 della presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75 ed a quelle del presente articolo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può prendere i necessari accordi con le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 77.

(*Adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia*)

Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1 debbono conformarsi entro il 31 luglio 1978 alle disposizioni degli articoli 34 e seguenti relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

Le imprese che, alla scadenza del predetto termine, non dispongano integralmente del margine di solvibilità necessario debbono sottoporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di risanamento, conformemente a quanto previ-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75 e di quelle del presente articolo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può prendere i necessari accordi con le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 77.

(*Adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia*)

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

sto dall'articolo 43. In tal caso il Ministero può consentire alle predette imprese, per regolare la loro posizione, una proroga di non più di due anni.

Il Ministero può inoltre esonerare le imprese di cui al primo comma le quali, alla data del 31 luglio 1978, non abbiano ancora raggiunto un incasso di premi o contributi di ammontare almeno pari al sestuplo della quota di garanzia richiesta dall'articolo 40, secondo comma, dall'obbligo di adeguare tale quota fino alla fine dell'esercizio nel quale i premi o contributi abbiano raggiunto il predetto ammontare.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea.

Art. 78.

(*Estensione dell'esercizio: necessità di preventivo adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia*)

Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica non possono estendere la loro attività a nuovi rami di assicurazione o ad altri territori se non si siano integralmente conformate agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

Tuttavia, le imprese che si trovino nelle condizioni indicate nel terzo comma dello stesso articolo 77 possono, sino al 31 luglio 1983, estendere la loro attività a nuovi rami anche se non abbiano ancora costituito la

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Il termine di cui sopra deve essere concesso alle piccole e medie imprese di assicurazione che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano costituito un consorzio per le finalità previste dalle leggi 30 aprile 1976, n. 374, e 10 maggio 1976, n. 377.

Identico.

Identico.

Art. 78.

(*Estensione dell'esercizio: necessità di preventivo adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia*)

Identico.

Tuttavia, le imprese che si trovino nelle condizioni indicate nel quarto comma dello stesso articolo 77 possono, sino al 31 luglio 1983, estendere la loro attività a nuovi rami anche se non abbiano ancora costituito la

(Segue: *Testo del Governo*)

quota di garanzia nell'ammontare richiesto dal secondo comma dell'articolo 40.

La disposizione del primo comma si applica anche alle imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea per l'estensione dell'attività a nuovi rami di assicurazione.

Art. 79.

(*Regime transitorio delle cauzioni*)

Le imprese di cui al titolo II, capo I e III, continuano ad essere soggette all'obbligo di costituire le cauzioni previste dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, fino a quando non avranno dimostrato di essersi integralmente conformate alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

Per le imprese di cui al titolo II, capo II, l'obbligo di costituire le predette cauzioni continua a sussistere finchè tali imprese non avranno dimostrato di essersi conformate alle disposizioni della legge dello Stato, nel quale hanno la propria sede legale, relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia, nonchè alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche.

Quando si siano verificate le condizioni sopra previste, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede, a richiesta delle imprese interessate, allo svincolo delle cauzioni dalle stesse costituite.

Art. 80.

(*Mancato adeguamento alle disposizioni relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia*)

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa deve essere revocata alle imprese con sede legale nel territorio della Repub-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

quota di garanzia nell'ammontare richiesto dal secondo comma dell'articolo 40.

Identico.

Art. 79.

(*Regime transitorio delle cauzioni*)

Le imprese di cui al titolo II, capo I e III, continuano ad essere soggette all'obbligo di costituire le cauzioni previste dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, fino a quando non avranno dimostrato di essersi integralmente conformate alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

Identico.

Identico.

Art. 80.

(*Mancato adeguamento alle disposizioni relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

blica le quali, alla scadenza dei termini di cui agli articoli 77 e 78, non abbiano integralmente adempiuto agli obblighi derivanti da tali disposizioni. Con il decreto di revoca il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.

Gli stessi provvedimenti devono essere adottati, per la rappresentanza costituita sul territorio della Repubblica, nei confronti delle imprese di cui al titolo II, capo II, che non si siano conformate, entro i termini ad esse accordati dalla legge dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, alle disposizioni di tale legge relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia nonchè alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche.

Art. 81.

(*Definizione dell'unità di conto europea e della localizzazione di attività*)

Agli effetti della presente legge si intende per:

unità di conto europea, quella che risulta dall'articolo 1 della direttiva del Consiglio delle comunità europee del 29 giugno 1976, n. 76/580;

« Localizzazione » delle attività in un determinato Stato la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di tale Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili.

Art. 82.

(*Agevolazioni per le fusioni e concentrazioni*)

Le fusioni di società di assicurazioni deliberate entro il termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed attuate sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante l'incorporazione

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 81.

(*Definizione dell'unità di conto europea e della localizzazione di attività*)

Identico.

Art. 82.

(*Agevolazioni per le fusioni e concentrazioni*)

Le fusioni di società di assicurazioni deliberate entro il termine di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed attuate sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante l'incorpo-

(Segue: *Testo del Governo*)

di una o più società in altra già esistente, sono soggette all'imposta di registro, a quella ipotecaria e alle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 100.000.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle concentrazioni di aziende di assicurazione effettuate mediante apporto di portafoglio, purchè l'apporto concerna l'intero portafoglio di uno o più rami di assicurazione.

I redditi e le plusvalenze emergenti in conseguenza delle operazioni di fusione e concentrazione, deliberate entro il termine di cui al primo comma, se indicati distintamente nel bilancio o in apposito allegato, non sono assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed alla imposta locale sui redditi nell'esercizio in cui è realizzata la fusione o la concentrazione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della società incorporante o risultante dalla fusione o della società apportante nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o portati a capitale.

Art. 83.

(*Applicabilità di altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè di altre disposizioni di legge*)

Per l'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1, da parte delle imprese regolate dalla presente legge continuano ad applicarsi, oltre a quelle richiamate negli articoli che precedono, le disposizioni di cui agli articoli 51, 66, 70, 73, 87, 101, 102, 103, 104, 108, 110, 111, 112, 114, primo, secondo e terzo comma, lettera *d*), 118, 121 e 123 de testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive norme modificative.

Continuano altresì ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XII e XIII del

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

razione di una o più società in altra già esistente sono soggette all'imposta di registro, a quelle ipotecarie e catastali e alle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 100.000.

Identico.

Identico.

Art. 83.

(*Applicabilità di altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonchè di altre disposizioni di legge*)

Per l'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1, da parte delle imprese regolate dalla presente legge continuano ad applicarsi, oltre a quelle richiamate negli articoli che precedono, le disposizioni di cui agli articoli 51, 66, 70, 73, 87, 101, 102, 103, 104, 108, 110, 111, 112, 114, primo, secondo e terzo comma, lettera *d*), 118, 121 e 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Continuano altresì ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XII e XIII del

(Segue: *Testo del Governo*)

predetto testo unico e successive norme modificative, nonchè ogni altra disposizione relativa all'esercizio delle assicurazioni contro i danni, che concerna materia non disciplinata dalle disposizioni della presente legge o che non sia comunque incompatibile con queste ultime.

Restano altresì ferme le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1969, numero 990, che non siano incompatibili con quelle di cui alla presente legge.

Art. 84.

(*Competenza della Regione siciliana*)

Nulla è innovato per quanto riguarda la competenza attribuita in materia di disciplina dell'esercizio delle assicurazioni alla Regione siciliana dal regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

predetto testo unico e successive modificazioni, nonchè ogni altra disposizione relativa all'esercizio delle assicurazioni contro i danni, che concerna materia non disciplinata dalle disposizioni della presente legge o che non sia comunque incompatibile con queste ultime.

Restano altresì ferme le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, che non siano incompatibili con quelle di cui alla presente legge, nonchè le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Art. 84.

(*Competenza della Regione siciliana*)

Soppresso.

Art. 84-*bis*.

(*Cessione dei rischi in riassicurazione e in retrocessione*)

Ai fini della ammissibilità dei mezzi di copertura delle riserve tecniche di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 31, e del calcolo del margine di solvibilità, secondo le indicazioni di cui all'ultimo comma, rispettivamente, degli articoli 37 e 38, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può non tener conto, esclusivamente in base a valutazione sulla solvibilità delle compagnie riassicuratrici, della cessione dei rischi in riassicurazione e in retrocessione a determinate imprese che non abbiano istituito un proprio legale rappre-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 85.

(*Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea*)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno. Tale controvalore è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'unità di conto europea in tutte le monete della Comunità economica europea.

Art. 86.

(*Provvedimenti amministrativi - sanzioni amministrative e penali*)

Si applicano le disposizioni del titolo VIII, capo III, e del titolo XIV del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi degli organi di vigilanza e le sanzioni per le violazioni alle norme della presente legge, con l'osservanza, per queste ultime, della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

È moltiplicata per dieci la misura delle sanzioni previste negli articoli 113, 114 e 115 del predetto testo unico.

Art. 87.

Le imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono autoriz-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

sentante sul territorio della Repubblica o sul territorio di un altro Stato membro della Comunità economica europea.

Art. 85

(*Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea*)

Identico.

Art. 86.

(*Provvedimenti amministrativi - sanzioni amministrative e penali*)

Si applicano le disposizioni del titolo VIII, capo III, e del titolo XIV del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi degli organi di vigilanza e le sanzioni per le violazioni alle norme della presente legge, con l'osservanza, per queste ultime, della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Identico.

Art. 87.

(*Ultrattività delle autorizzazioni già rilasciate*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

zate a proseguire l'esercizio delle operazioni di assicurazione contro i danni comprese nei rami indicati nell'allegato I, che corrispondono a quelle da esse praticate alla predetta data in base alle autorizzazioni già a loro concesse, avuto riguardo alle classificazioni ed alle indicazioni contenute nello stesso allegato I.

Art. 88.

(*Disposizioni transitorie*)

Le disposizioni di cui all'articolo 31 si applicano alla copertura delle riserve tecniche costituite a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli incrementi delle riserve stesse.

Le disposizioni dell'articolo 67 si applicano con decorrenza dal secondo esercizio successivo a quello in corso nell'anno di prima formazione dell'albo speciale delle società di revisione.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quella della presente legge.

TITOLO VIII

AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO ISPETTIVO

Art. 89.

(*Ruoli tecnici ispettivi*)

Le dotazioni organiche del ruolo tecnico ispettivo della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alla tabella XIV, quadro E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, alla tabel-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 88.

(*Disposizioni transitorie*)

Identico.

Identico.

Le imprese hanno termine fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio 1985 per adeguare l'intero importo delle riserve tecniche alle disposizioni stabilite dalla presente legge.

Identico.

TITOLO VIII

AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO ISPETTIVO

Art. 89.

(*Ruoli tecnici ispettivi*)

Le dotazioni organiche del ruolo tecnico ispettivo della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alla tabella XIV, quadro E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, alla tabel-

(Segue: *Testo del Governo*)

la III, allegata al decreto ministeriale 27 dicembre 1972 e alla tabella III, quadro B, allegata al decreto ministeriale 9 gennaio 1971, sono sostituite da quelle di cui alla tabella allegato II della presente legge.

Il ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale di cui alla tabella I, quadro E, allegato al decreto ministeriale 9 gennaio 1971, è aumentato di 15 posti, da riservare alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo per i compiti di istituto.

All'onere conseguente all'aumento della dotazione organica sarà provveduto con le entrate del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. A tale scopo la misura massima di detto contributo è elevato al due per mille dei premi incassati dalle imprese in ciascun esercizio.

Art. 90.

(*Compiti del servizio tecnico-ispettivo*)

Al servizio tecnico-ispettivo sono attribuiti i compiti del controllo della gestione delle imprese assicuratrici, della verifica dei bilanci delle stesse imprese, della acquisizione dei dati per la valutazione della congruità delle tariffe, dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione ed ogni altra indagine necessaria ai fini dell'attuazione degli adempimenti prescritti dalle leggi sulle assicurazioni private.

Restano fermi i compiti attribuiti alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al servizio tecnico-ispettivo, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

la III, allegata al decreto ministeriale 27 dicembre 1972 e alla tabella III, quadro B, allegata al decreto ministeriale 9 gennaio 1971, sono sostituite da quelle di cui alla tabella recata nell'allegato II della presente legge.

Identico.

All'onere conseguente all'aumento della dotazione organica sarà provveduto con le entrate del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. A tale scopo la misura massima di detto contributo è elevata al due per mille dei premi incassati dalle imprese in ciascun esercizio.

Art. 90.

(*Compiti del servizio tecnico-ispettivo*)

Identico.

Restano fermi i compiti attribuiti alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 91.

(*Assunzioni nella carriera direttiva del ruolo tecnico-ispettivo*)

La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico-ispettivo di cui alla tabella allegato II alla presente legge, ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra laureati: *a*) in giurisprudenza; *b*) in economia e commercio; *c*) in scienze statistiche e demografiche o scienze statistiche ed attuariali.

I decreti ministeriali che indìcono i concorsi stabiliscono il numero dei posti della qualifica iniziale da riservare ad ogni tipo di laurea.

Gli esami consistono in due prove scritte, in un colloquio e in una prova scritta facoltativa in una delle seguenti lingue: francese, inglese o tedesco a scelta del candidato.

I decreti ministeriali che indicano i concorsi stabiliscono le materie che formano oggetto delle prove scritte e del colloquio, in relazione al diploma di laurea richiesto per la ammissione a ciascun concorso.

Art. 92.

(*Assunzione nella carriera di concetto del ruolo tecnico-ispettivo*)

La nomina alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo tecnico-ispettivo di cui alla tabella allegato II alla presente legge, ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra candidati in possesso del diploma di ragioneria o del diploma di maturità scientifica.

Dell'organico complessivo di cui alla tabella allegato II alla presente legge, due terzi dei posti sono riservati ai diplomati in ragioneria con riserva di tre posti ai ragionieri che siano in possesso del diploma di corrispondenza commerciale in lingue estere (francese,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 91.

(*Assunzioni nella carriera direttiva del ruolo tecnico-ispettivo*)

La nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva del ruolo tecnico-ispettivo di cui alla tabella recata nell'allegato II della presente legge, ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra laureati: *a*) in giurisprudenza; *b*) in economia e commercio; *c*) in scienze statistiche e demografiche o scienze statistiche ed attuariali.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 92.

(*Assunzione nella carriera di concetto del ruolo tecnico-ispettivo*)

La nomina alla qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo tecnico ispettivo di cui alla tabella recata nell'allegato II della presente legge, ha luogo mediante pubblico concorso per esami fra candidati in possesso del diploma di ragioneria o del diploma di maturità scientifica.

Dell'organico complessivo di cui alla tabella recata nell'allegato II della presente legge, due terzi dei posti sono riservati ai diplomati in ragioneria con riserva di tre posti ai ragionieri che siano in possesso del diploma di corrispondenza commerciale in

(Segue: *Testo del Governo*)

inglese o tedesco) rilasciato da istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti.

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio.

Il decreto ministeriale che indìce il concorso stabilisce le materie che formano oggetto delle prove scritte e del colloquio.

Art. 93.

(*Termine per la messa a concorso*)

I posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli di cui agli articoli 91 e 92 previsti nella tabella allegato II e quelli risultanti ai sensi del disposto dell'articolo 89 per la carriera esecutiva, sono messi a concorso entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

lingue estere (francese, inglese o tedesco) rilasciato da istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti.

Identico.

Identico.

Art. 93.

(*Termine per la messa a concorso*)

I posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli di cui agli articoli 91 e 92 previsti nella tabella di cui all'allegato II e quelli risultanti ai sensi del disposto dell'articolo 89 per la carriera esecutiva, sono messi a concorso entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)
ALLEGATO I	ALLEGATO I
A) CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI PER RAMO.	A) *Identico.*
1. *Infortuni* (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali): prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate.	1. *Identico.*
2. *Malattia*: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste.	2. *Identico.*
3. *Corpi di veicoli terrestri* (esclusi quelli ferroviari) Ogni danno subìto da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori.	3. *Identico.*
4. *Corpi di veicoli ferroviari*: Ogni danno subìto da veicoli ferroviari.	4. *Identico.*
5. *Corpi di veicoli aerei*: Ogni danno subìto da veicoli aerei.	5. *Identico.*
6. *Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali* Ogni danno subìto da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi.	6. *Identico.*
7. *Merci trasportate* (compresi merci, bagagli e ogni altro bene):	7. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)
Ogni danno subìto dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto.	
8. *Incendio ed elementi naturali* Ogni danno subìto dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno.	8. *Identico.*
9. *Altri danni ai beni*: Ogni danno subìto dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonchè da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8.	9. *Identico.*
10) *R.C. autoveicoli terrestri*: Ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore).	10. *Identico.*
11. *R.C. aeromobili*: Ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore).	11. *Identico.*
12. *R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali*: Ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore).	12. *Identico.*
13. *R.C. generale*: Ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12.	13. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)
14. *Credito*:	14. *Credito*:
insolvibilità generale;	perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;
credito all'esportazione;	credito all'esportazione;
vendita a rate;	vendita a rate;
credito ipotecario;	credito ipotecario;
credito agricolo.	credito agricolo.
15. *Cauzione*:	15. *Identico.*
cauzione diretta;	
cauzione indiretta.	
16. *Perdite pecuniarie di vario genere*:	16. *Identico.*
rischi relativi all'occupazione;	
insufficienza di entrate (generale);	
intemperie;	
perdite di utili;	
persistenza di spese generali;	
spese commerciali impreviste;	
perdita di valore venale;	
perdita di fitti e di redditi;	
perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente;	
perdite pecuniarie non commerciali;	
altre perdite pecuniarie.	
17. *Tutela giudiziaria*:	17. *Identico.*
I rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto C.	
B) DENOMINAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA CONTEMPORANEAMENTE PER PIÙ RAMI.	B) *Identico.*
Qualora l'autorizzazione riguardi contemporaneamente:	
a) i rami nn. 1 e 2, viene rilasciata sotto la denominazione « Infortuni e malattia »;	
b) i rami nn. 1, quarto trattino, 3, 7, e 10, viene rilasciata sotto la denominazione « Assicurazioni auto »;	

(Segue: *Testo del Governo*)

c) i rami nn. 1, quarto trattino, 4, 6, 7 e 12, viene rilasciata sotto la denominazione « Assicurazioni marittime e trasporti »;

d) i rami nn. 1, quarto trattino, 5, 7 e 11, viene rilasciata sotto la denominazione « Assicurazioni aeronautiche »;

e) i rami nn. 8 e 9, viene rilasciata sotto la denominazione « Incendio ed altri danni ai beni »;

f) i rami nn. 10, 11, 12 e 13, viene rilasciata sotto la denominazione « Responsabilità civile »;

g) i rami nn. 14 e 15, viene rilasciata sotto la denominazione « Credito e cauzione »;

h) tutti i rami, viene rilasciata sotto la denominazione « tutti i rami danni »; tale denominazione deve essere comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione.

C. RISCHI ACCESSORI.

L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può ugualmente garantire rischi compresi in un altro ramo senza che l'autorizzazione sia richiesta per questi rischi, quando i medesimi:

sono connessi con il rischio principale;

riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale;

sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale.

Tuttavia, i rischi compresi nei rami 14 e 15 di cui al punto A, non possono essere considerati come rischi accessori di altri rami.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

C. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

ALLEGATO II

RUOLO TECNICO ISPETTIVO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

CARRIERA DIRETTIVA

QUADRO E. — *Dirigenti tecnici ispettivi per le assicurazioni*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale	1
E	Primo dirigente	6	Ispettore capo	6
		7		7

Ruolo organico per le qualifiche inferiori a primo dirigente

Parametro		
530 487 455 426 387	Ispettore capo aggiunto (Direttore aggiunto di Divisione) .	11
307	Ispettore superiore	35
257 218	Ispettore	
		46

CARRIERA DI CONCETTO

Ispettore capo aggiunto	3
Ispettore principale aggiunto...	11
Ispettore aggiunto	11 (*)
	25

(*) N. 3 posti riservati a traduttori ed interpreti nelle lingue francese, inglese e tedesco.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

ALLEGATO II

Identico.